



Contratto N. 10/0695/2010

CITTA' DI TORINO

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO**

PROROGA

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:

- il Comune di Torino, nella persona del dirigente comunale competente dott.ssa **Cristina CONTI**, nata a **Torino** il **15.08.1955** (o in sua assenza nella persona del dott. **Aldo GARBARINI** nato a **Torino** il **22.04.1954**), che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 del D. Lgs. 165/2001 e in esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 153 approvata il 24 agosto 2010 (mecc. 2010 04988/007), esecutiva dal 25 agosto 2010, n. 175 approvata il 24 settembre 2010 (mecc. 2010 05544/007), esecutiva dal 30 settembre 2010, n. 202 approvata il 3 novembre 2010 (mecc. 2010 06558/007), esecutiva dal 3 novembre 2010 e n. 235 approvata il 2 dicembre 2010 (mecc. 2010 08017/007), esecutiva dal 3 dicembre 2010.

e

- il sig./la sig.ra **ROSELLI GENEROSA**
nato/a a **Grumo Appula (BA)** il **11/08/1976**
residente in **Toritto (BA)** **V.lo P.tta Guareschi 6/A**

in riferimento alla procedura di assunzione approvata con determinazioni dirigenziali n. 153 del 24 agosto 2010 (mecc. 2010 04988/007), esecutiva dal 25 agosto 2010, n. 175 del 24 settembre 2010 (mecc. 2010 05544/007), esecutiva dal 30 settembre 2010 e n. 202 del 3 novembre 2010 (mecc. 2010 06558/007), esecutiva dal 3 novembre 2010 nonché al contratto di assunzione a tempo determinato n. 501 stipulato in data 8/9/10.


si conviene e si stipula quanto segue:

Il Comune di Torino intende continuare ad avvalersi della prestazione di lavoro del sig./della sig.ra sopraindicato/a a decorrere dalla data del **31.12.2010** e fino al **30.06.2011**, secondo le modalità ed alle stesse condizioni già previste nel contratto sopra richiamato, in relazione ad esigenze contingibili, mirate a garantire la continuità delle prestazioni ed una corretta erogazione del servizio.

Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (DPR 642/72 Tabella art. 25) e da registrazione (DPR 131/86 Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Torino, li. 21/12/2010

IL DIRIGENTE.....

IL CONTRAENTE.....



Contratto N. 10/0695/2010

CITTA' DI TORINO

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO**

PROROGA

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:

- il Comune di Torino, nella persona del dirigente comunale competente dott.ssa **Cristina CONTI**, nata a **Torino** il **15.08.1955** (o in sua assenza nella persona del dott. **Aldo GARBARINI** nato a **Torino** il **22.04.1954**), che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 del D. Lgs. 165/2001 e in esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 153 approvata il 24 agosto 2010 (mecc. 2010 04988/007), esecutiva dal 25 agosto 2010, n. 175 approvata il 24 settembre 2010 (mecc. 2010 05544/007), esecutiva dal 30 settembre 2010, n. 202 approvata il 3 novembre 2010 (mecc. 2010 06558/007), esecutiva dal 3 novembre 2010 e n. 235 approvata il 2 dicembre 2010 (mecc. 2010 08017/007), esecutiva dal 3 dicembre 2010.

e

- il sig./la sig.ra **ROSELLI GENEROSA**
nato/a a **Grumo Appula (BA)** il **11/08/1976**
residente in **Toritto (BA)** **V.lo P.tta Guareschi 6/A**

in riferimento alla procedura di assunzione approvata con determinazioni dirigenziali n. 153 del 24 agosto 2010 (mecc. 2010 04988/007), esecutiva dal 25 agosto 2010, n. 175 del 24 settembre 2010 (mecc. 2010 05544/007), esecutiva dal 30 settembre 2010 e n. 202 del 3 novembre 2010 (mecc. 2010 06558/007), esecutiva dal 3 novembre 2010 nonché al contratto di assunzione a tempo determinato n. 501 stipulato in data 8/9/10.


si conviene e si stipula quanto segue:

Il Comune di Torino intende continuare ad avvalersi della prestazione di lavoro del sig./della sig.ra sopraindicato/a a decorrere dalla data del **31.12.2010** e fino al **30.06.2011**, secondo le modalità ed alle stesse condizioni già previste nel contratto sopra richiamato, in relazione ad esigenze contingibili, mirate a garantire la continuità delle prestazioni ed una corretta erogazione del servizio.

Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (DPR 642/72 Tabella art. 25) e da registrazione (DPR 131/86 Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Torino, li. 21/12/2010

IL DIRIGENTE.....

IL CONTRAENTE.....

CITTÀ DI TORINO

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:

- il Comune di Torino, nella persona del dirigente comunale competente (Dr. **Giuseppe NOTA** nato a **Moncalieri (TO)** il **20.02.1956** oppure in sua assenza nella persona del Dr. **Aldo GARBARINI** nato a **Torino** il **22.04.1954**), che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale N. 112 del 18 giugno 2009 (mecc. 09/03887/007) esecutiva dal 25 giugno 2009.
- il sig./la sig.ra **ROSELLI GENEROSA**
nato/a a **GRUMO APPULA(BA)** il **11/08/1976**
residente a **TORINO** in **VIA MASSENA 85**

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il Comune di Torino assume a tempo determinato alle proprie dipendenze il sig./la sig.ra sopra indicato/a con supplenza temporanea a decorrere dalla data del 17/08/2009 fino al 28 agosto 2009 .
Il rapporto di lavoro si perfeziona unicamente con la presa di servizio del dipendente salvo i casi previsti dagli artt. 16, 17 e 32 D. Lgs. 151/01.

Il/la dipendente viene assunto/a ai sensi del D.Lgs. 368/01 per le ragioni di carattere produttivo e organizzativo sopra enunciate.

2) Categoria e profilo professionale

Il/la dipendente viene assunto/a nella categoria C1, profilo di riferimento istruttore pedagogico, profilo specifico di educatore asilo nido con mansioni di carattere educativo didattico (cfr. art.19 regolamento comunale nidi d'infanzia).
Si applica l'art. 52 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165.

3) Assegnazione

Il dipendente viene assegnato alla Divisione Servizi Educativi, con sede attuale in Torino, Via Bazzi 4, e precisamente presso il Nido d'Infanzia sito in **Corso taranto 170**, con riserva di successivi trasferimenti anche temporanei presso altre strutture, secondo le proprie esigenze organizzative o gestionali.

4) Periodo di prova

Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova pari a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per i periodi di durata superiore. Durante il predetto periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera al momento della comunicazione agli uffici competenti della Divisione Servizi Educativi o dal giorno successivo alla comunicazione al dipendente.
Il mancato superamento del periodo di prova comporta il deponimento dalla graduatoria.

5) Trattamento economico

Il trattamento economico è costituito:

- dallo stipendio tabellare base pari a Euro 18.695,75 lorde annue ai sensi dei vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
- dall'indennità di comparto nella misura prevista dalla legislazione vigente;
- dai ratei di tredicesima mensilità maturati.

Oltre a tale trattamento economico la retribuzione può essere costituita da eventuali altri compensi, indennità e benefici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il lavoratore, in base al servizio prestato, matura il diritto al Trattamento di Fine Rapporto, che sarà corrisposto dagli Istituti di Previdenza.

In caso di conferimento di supplenze in part-time, il trattamento economico sarà proporzionato all'orario di lavoro settimanale.

6) Dipendenza funzionale

Il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai Dirigenti Comunali o loro collaboratori che siano preposti alla struttura cui il lavoratore risulta assegnato.

Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di comparto.

7) Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 33 ore settimanali. Tempo pieno.

8) Cause di risoluzione

Il presente contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti rilasciati dal Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica: qualora risultassero condanne per fatti tali da destare preoccupazione ed allarme sociale e da configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse al profilo professionale di educatore supplente asili nido, l'Amministrazione si riserva di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso.

Anche nel caso in cui si constatasse la falsità delle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dal lavoratore, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.

La risoluzione del rapporto di lavoro per i suddetti motivi comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Fermo restando che il rapporto di lavoro si risolve automaticamente senza diritto al preavviso alla scadenza indicata nel presente contratto, per quanto non qui espressamente previsto si fa riferimento al C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali, alle norme ancora in vigore dei predetti contratti collettivi nazionali, alle norme del D. Lgs 368/01, alle norme del D.Lgs. 165/01, alle norme del Codice Civile (Libro V, titolo II, Capo I, Sez. III).

Inoltre poiché l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre il/la dipendente a visita di idoneità alle mansioni, il contratto di lavoro si risolve automaticamente nel caso di esito negativo di tale visita.

In caso di recesso per dimissioni volontarie, ai sensi dei vigenti CCNL, il dipendente è tenuto ad un preavviso di un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 gg. contrattualmente stabilito, con il limite massimo di 30 giorni di preavviso. In mancanza di preavviso, il dipendente è tenuto a corrispondere un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, che l'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

A tal fine la lettera di presentazione delle dimissioni volontarie deve essere protocollata dal Servizio di appartenenza ed essere recapitata tempestivamente all'ufficio competente della Divisione Servizi Educativi.

Il lavoratore, reclutato attraverso specifica graduatoria per l'assunzione a tempo determinato, resterà sospeso da ulteriori assunzioni per tutto il rimanente anno scolastico sino al 31 agosto.

9) Clausole finali

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al presente contratto può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alla disciplina prevista per le assunzioni a tempo determinato del contratto collettivo nazionale del Comparto Regioni - Autonomie Locali ed alla vigente normativa legislativa e regolamentare.

10) Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 10).

Il contraente dichiara di aver preso visione, di approvare e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel presente contratto.

Li 27/7/09

IL DIRIGENTE

IL CONTRAENTE.....

CITTÀ DI TORINO

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:

- il Comune di Torino, nella persona del dirigente comunale competente (Dr. **Giuseppe NOTA** nato a **Moncalieri (TO)** il **20.02.1956** oppure in sua assenza nella persona del Dr. **Aldo GARBARINI** nato a **Torino** il **22.04.1954**), che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale N. 112 del 18 giugno 2009 (mecc. 09/03887/007) esecutiva dal 25 giugno 2009.
- il sig./la sig.ra **ROSELLI GENEROSA** nato/a a **GRUMO APPULA(BA)** il **11/08/1976** residente a **TORINO** in **VIA MASSENA 85**

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il Comune di Torino assume a tempo determinato alle proprie dipendenze il sig./la sig.ra sopra indicato/a con supplenza temporanea a decorrere dalla data del 01/07/2009 fino al 10 luglio 2009 .
Il rapporto di lavoro si perfeziona unicamente con la presa di servizio del dipendente salvo i casi previsti dagli artt. 16, 17 e 32 D. Lgs. 151/01.

Il/la dipendente viene assunto/a ai sensi del D.Lgs. 368/01 per le ragioni di carattere produttivo e organizzativo sopra enunciate.

2) Categoria e profilo professionale

Il/la dipendente viene assunto/a nella categoria C1, profilo di riferimento istruttore pedagogico, profilo specifico di educatore asilo nido con mansioni di carattere educativo didattico (cfr. art.19 regolamento comunale nidi d'infanzia).
Si applica l'art. 52 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165.

3) Assegnazione

Il dipendente viene assegnato alla Divisione Servizi Educativi, con sede attuale in Torino, Via Bazzi 4, e precisamente presso il Nido d'Infanzia sito in **Via Orvieto 1**, con riserva di successivi trasferimenti anche temporanei presso altre strutture, secondo le proprie esigenze organizzative o gestionali.

4) Periodo di prova

Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova pari a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per i periodi di durata superiore. Durante il predetto periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera al momento della comunicazione agli uffici competenti della Divisione Servizi Educativi o dal giorno successivo alla comunicazione al dipendente.
Il mancato superamento del periodo di prova comporta il depennamento dalla graduatoria.

5) Trattamento economico

Il trattamento economico è costituito:

- dallo stipendio tabellare base pari a Euro 18.695,75 lorde annue ai sensi dei vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
- dall'indennità di comparto nella misura prevista dalla legislazione vigente;
- dai ratei di tredicesima mensilità maturati.

Oltre a tale trattamento economico la retribuzione può essere costituita da eventuali altri compensi, indennità e benefici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il lavoratore, in base al servizio prestato, matura il diritto al Trattamento di Fine Rapporto, che sarà corrisposto dagli Istituti di Previdenza.

In caso di conferimento di supplenze in part-time, il trattamento economico sarà proporzionato all'orario di lavoro settimanale.

6) Dipendenza funzionale

Il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai Dirigenti Comunali o loro collaboratori che siano preposti alla struttura cui il lavoratore risulta assegnato.

Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di comparto.

7) Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 33 ore settimanali. Tempo pieno.

8) Cause di risoluzione

Il presente contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti rilasciati dal Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica; qualora risultassero condanne per fatti tali da destare preoccupazione ed allarme sociale e da configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse al profilo professionale di educatore supplente asili nido, l'Amministrazione si riserva di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso.

Anche nel caso in cui si constatasse la falsità delle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dal lavoratore, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.

La risoluzione del rapporto di lavoro per i suddetti motivi comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Fermo restando che il rapporto di lavoro si risolve automaticamente senza diritto al preavviso alla scadenza indicata nel presente contratto, per quanto non qui espressamente previsto si fa riferimento al C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali, alle norme ancora in vigore dei predetti contratti collettivi nazionali, alle norme del D. Lgs 368/01, alle norme del D.Lgs. 165/01, alle norme del Codice Civile (Libro V, titolo II, Capo I, Sez. III).

Inoltre poiché l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre il/la dipendente a visita di idoneità alle mansioni, il contratto di lavoro si risolve automaticamente nel caso di esito negativo di tale visita.

In caso di recesso per dimissioni volontarie, ai sensi dei vigenti CCNL, il dipendente è tenuto ad un preavviso di un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 gg. contrattualmente stabilito, con il limite massimo di 30 giorni di preavviso. In mancanza di preavviso, il dipendente è tenuto a corrispondere un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, che l'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

A tal fine la lettera di presentazione delle dimissioni volontarie deve essere protocollata dal Servizio di appartenenza ed essere recapitata tempestivamente all'ufficio competente della Divisione Servizi Educativi.

Il lavoratore, reclutato attraverso specifica graduatoria per l'assunzione a tempo determinato, resterà sospeso da ulteriori assunzioni per tutto il rimanente anno scolastico sino al 31 agosto.

9) Clausole finali

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al presente contratto può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alla disciplina prevista per le assunzioni a tempo determinato del contratto collettivo nazionale del Comparto Regioni - Autonomie Locali ed alla vigente normativa legislativa e regolamentare.

10) Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 10).

Il contraente dichiara di aver preso visione, di approvare e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel presente contratto.

Li  17 LUG. 2019

IL DIRIGENTE

IL CONTRAENTE.....

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Protocollo n. 00011371/2020 del 20/07/2020 Codice Ente: c_l219 Codice Aoo: aoo035
Mittente: "Per conto di: Risorse.Umane@cert.comune.torino.it" <posta-certificata@pro.sicurezzapostale.it>
Data: 20/07/2020, 10:35
A: ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 20/07/2020 alle ore 10:35:38 (+0200) il messaggio "Protocollo n. 00011371/2020 del 20/07/2020 Codice Ente: c_l219 Codice Aoo: aoo035" è stato inviato da "Risorse.Umane@cert.comune.torino.it" indirizzato a:
ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2105.20200720103539.23973.33.1.161@pro.sicurezzapostale.it

—postacert.eml—

Oggetto: Protocollo n. 00011371/2020 del 20/07/2020 Codice Ente: c_l219 Codice Aoo: aoo035
Mittente: Risorse.Umane@cert.comune.torino.it
Data: 20/07/2020, 10:35
A: ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

POSTA CERTIFICATA: ROSELLI Generosa - Trasmissione documenti per mobilità al comune di Modugno - Parte 2° - Contratti dal 2008

Alcuni allegati al presente messaggio potrebbero essere documenti firmati digitalmente riconoscibili dal suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consigliano le seguenti opzioni:

- scaricare un software gratuito in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 (per maggiori informazioni consultare la pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale;
- salvare l'allegato in questione sul proprio pc; accedere ad un sito pubblico che consenta la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente (ad esempio, sito del Consiglio Nazionale del Notariato).

—Allegati:—

dati-cert.xml	929 bytes
postacert.eml	24,9 MB
ROSELLI_CV.pdf	183 kB
segnatura.xml	9,9 kB

CITTÀ DI TORINO

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:

- il Comune di Torino, nella persona del dirigente comunale competente (Dr. Giuseppe NOTA nato a Moncalieri (TO) il 20.02.1956 oppure in sua assenza nella persona del Dr. Aldo GARBARINI nato a Torino il 22.04.1954), che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale N.116/D7/ASE del 9 giugno 2008 (mecc. 08/03431/007) esecutiva dal 23 giugno 2008.
- il sig./la sig.ra **ROSELLI GENEROSA**
nato/a a **GRUMO APPULA (BA)** il **11/08/1976**
residente a **TORINO** in **VIA MASSENA 85**

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il Comune di Torino assume a tempo determinato alle proprie dipendenze il sig./la sig.ra sopra indicato/a con supplenza temporanea a decorrere dalla data del 30/06/2008 e fino al 11/07/2008.
Il rapporto di lavoro si perfeziona unicamente con la presa di servizio del dipendente salvo i casi previsti dagli artt. 16, 17 e 32 D. Lgs. 151/01.

Il/la dipendente viene assunto/a ai sensi del D.Lgs. 368/01 per le ragioni di carattere produttivo e organizzativo sopra enunciate.

2) Categoria e profilo professionale

Il/la dipendente viene assunto/a nella categoria C1, profilo professionale di educatore asilo nido con mansioni di carattere educativo didattico (cfr. art.19 regolamento comunale nidi d'infanzia).
Si applica l'art. 52 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165.

3) Assegnazione

Il dipendente viene assegnato alla Divisione Servizi Educativi, con sede attuale in Torino, Via Bazzi 4, che indicherà la sede di lavoro, riservandosi di effettuare successivi trasferimenti anche temporanei presso altre strutture, secondo le proprie esigenze organizzative o gestionali.

4) Periodo di prova

Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova pari a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per i periodi di durata superiore. Durante il predetto periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera al momento della comunicazione agli uffici competenti della Divisione Servizi Educativi o dal giorno successivo alla comunicazione al dipendente.
Il mancato superamento del periodo di prova comporta il deponimento dalla graduatoria.

5) Trattamento economico

Il trattamento economico è costituito:

- dallo stipendio tabellare base pari a Euro 18.695,75 lorde annue ai sensi dei vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali;
- dall'indennità di comparto nella misura prevista dalla legislazione vigente;
- dai ratei di tredicesima mensilità maturati.

Oltre a tale trattamento economico la retribuzione può essere costituita da eventuali altri compensi, indennità e benefici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il lavoratore, in base al servizio prestato, matura il diritto al Trattamento di Fine Rapporto, che sarà corrisposto dagli Istituti di Previdenza.

In caso di conferimento di supplenze in part-time, il trattamento economico sarà proporzionato all'orario di lavoro settimanale.

6) Dipendenza funzionale

Il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai Dirigenti Comunali o loro collaboratori che siano preposti alla struttura cui il lavoratore risulta assegnato.

Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di comparto.

7) Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 33h settimanali. Tempo pieno.

8) Cause di risoluzione

Il presente contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti rilasciati dal Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica; qualora risultassero condanne per fatti tali da destare preoccupazione ed allarme sociale e da configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse al profilo professionale di educatore supplente asili nido, l'Amministrazione si riserva di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso.

Anche nel caso in cui si constatasse la falsità delle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dal lavoratore, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.

La risoluzione del rapporto di lavoro per i suddetti motivi comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Fermo restando che il rapporto di lavoro si risolve automaticamente senza diritto al preavviso alla scadenza indicata nel presente contratto, per quanto non qui espressamente previsto si fa riferimento al C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali, alle norme ancora in vigore dei predetti contratti collettivi nazionali, alle norme del D. Lgs 368/01, alle norme del D.Lgs. 165/01, alle norme del Codice Civile (Libro V, titolo II, Capo I, Sez. III).

Inoltre poiché l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre il/la dipendente a visita di idoneità alle mansioni, il contratto di lavoro si risolve automaticamente nel caso di esito negativo di tale visita.

In caso di recesso per dimissioni volontarie, ai sensi dei vigenti CCNL, il dipendente è tenuto ad un preavviso di un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 gg. contrattualmente stabilito, con il limite massimo di 30 giorni di preavviso. In mancanza di preavviso, il dipendente è tenuto a corrispondere un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, che l'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

A tal fine la lettera di presentazione delle dimissioni volontarie deve essere protocollata dal Servizio di appartenenza ed essere recapitata tempestivamente all'ufficio competente della Divisione Servizi Educativi.

Il lavoratore, reclutato attraverso specifica graduatoria per l'assunzione a tempo determinato, resterà sospeso da ulteriori assunzioni per tutto il rimanente anno scolastico sino al 31 agosto.

9) Clausole finali

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al presente contratto può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.


Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alla disciplina prevista per le assunzioni a tempo determinato del contratto collettivo nazionale del Comparto Regioni - Autonomie Locali ed alla vigente normativa legislativa e regolamentare.

10) Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 10).


Il contraente dichiara di aver preso visione, di approvare e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel presente contratto.

Li 30/06/2008

IL DIRIGENTE



IL CONTRAENTE



CITTÀ DI TORINO

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:

- il Comune di Torino, nella persona del dirigente comunale competente (Dr. **Giuseppe NOTA** nato a **Moncalieri (TO)** il **20.02.1956** oppure in sua assenza nella persona del Dr. **Aldo GARBARINI** nato a **Torino** il **22.04.1954**), che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale N 112 del 18 giugno 2009 (mecc. 2009/03887/007) esecutiva dal 25 giugno 2009.
- il sig./la sig.ra **ROSELLI GENEROSA** nato/a a **GRUMO APPULA(BA)** il **11/08/1976** residente a **TORINO** in **VIA MASSENA 85**

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il Comune di Torino assume a tempo determinato alle proprie dipendenze il sig./la sig.ra sopra indicato/a con supplenza temporanea a decorrere dalla data del 13/07/2009 fino al 24 luglio 2009 .
Il rapporto di lavoro si perfeziona unicamente con la presa di servizio del dipendente salvo i casi previsti dagli artt. 16, 17 e 32 D. Lgs. 151/01.

Il/la dipendente viene assunto/a ai sensi del D.Lgs. 368/01 per le ragioni di carattere produttivo e organizzativo sopra enunciate.

2) Categoria e profilo professionale

Il/la dipendente viene assunto/a nella categoria C1, profilo professionale di istruttore pedagogico, profilo specifico di educatore asilo nido con mansioni di carattere educativo didattico (cfr. art.19 regolamento comunale nidi d'infanzia).
Si applica l'art. 52 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165.

3) Assegnazione

Il dipendente viene assegnato alla Divisione Servizi Educativi, con sede attuale in Torino, Via Bazzi 4, e precisamente presso il Nido d'Infanzia sito in **Via Scotellaro 7**, riservandosi di effettuare successivi trasferimenti anche temporanei presso altre strutture, secondo le proprie esigenze organizzative o gestionali.

4) Periodo di prova

Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova pari a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per i periodi di durata superiore. Durante il predetto periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera al momento della comunicazione agli uffici competenti della Divisione Servizi Educativi o dal giorno successivo alla comunicazione al dipendente.
Il mancato superamento del periodo di prova comporta il depennamento dalla graduatoria.

5) Trattamento economico

Il trattamento economico è costituito:

- dallo stipendio tabellare base pari a Euro 18.695,75 lorde annue ai sensi dei vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
- dall'indennità di comparto nella misura prevista dalla legislazione vigente;
- dai ratei di tredicesima mensilità maturati.

Oltre a tale trattamento economico la retribuzione può essere costituita da eventuali altri compensi, indennità e benefici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il lavoratore, in base al servizio prestato, matura il diritto al Trattamento di Fine Rapporto, che sarà corrisposto dagli Istituti di Previdenza.

In caso di conferimento di supplenze in part-time, il trattamento economico sarà proporzionato all'orario di lavoro settimanale.

6) Dipendenza funzionale

Il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai Dirigenti Comunali o loro collaboratori che siano preposti alla struttura cui il lavoratore risulta assegnato.

Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di comparto.

7) Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 33h settimanali. Tempo pieno.

8) Cause di risoluzione

Il presente contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti rilasciati dal Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica; qualora risultassero condanne per fatti tali da destare preoccupazione ed allarme sociale e da configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse al profilo professionale di educatore supplente asili nido, l'Amministrazione si riserva di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso.

Anche nel caso in cui si constatasse la falsità delle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dal lavoratore, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.

La risoluzione del rapporto di lavoro per i suddetti motivi comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Fermo restando che il rapporto di lavoro si risolve automaticamente senza diritto al preavviso alla scadenza indicata nel presente contratto, per quanto non qui espressamente previsto si fa riferimento al C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali, alle norme ancora in vigore dei predetti contratti collettivi nazionali, alle norme del D. Lgs 368/01, alle norme del D.Lgs. 165/01, alle norme del Codice Civile (Libro V, titolo II, Capo I, Sez. III).

Inoltre poiché l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre il/la dipendente a visita di idoneità alle mansioni, il contratto di lavoro si risolve automaticamente nel caso di esito negativo di tale visita.

In caso di recesso per dimissioni volontarie, ai sensi dei vigenti CCNL, il dipendente è tenuto ad un preavviso di un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 gg. contrattualmente stabilito, con il limite massimo di 30 giorni di preavviso. In mancanza di preavviso, il dipendente è tenuto a corrispondere un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, che l'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

A tal fine la lettera di presentazione delle dimissioni volontarie deve essere protocollata dal Servizio di appartenenza ed essere recapitata tempestivamente all'ufficio competente della Divisione Servizi Educativi.

Il lavoratore, reclutato attraverso specifica graduatoria per l'assunzione a tempo determinato, resterà sospeso da ulteriori assunzioni per tutto il rimanente anno scolastico sino al 31 agosto.

9) Clausole finali

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al presente contratto può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.


Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alla disciplina prevista per le assunzioni a tempo determinato del contratto collettivo nazionale del Comparto Regioni - Autonomie Locali ed alla vigente normativa legislativa e regolamentare.

10) Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 10).


Il contraente dichiara di aver preso visione, di approvare e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel presente contratto.

Li 13/7/08

IL DIRIGENTE



IL CONTRAENTE.....



CITTÀ DI TORINO

N. 011/0551

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:

- il Comune di Torino, nella persona del dirigente comunale competente (Dott.ssa Cristina CONTI nata a Torino il 15.08.1955 oppure in sua assenza nella persona del Dott. Aldo GARBARINI nato a Torino il 22.04.1954), che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 e in esecuzione della determinazione dirigenziale N. 145 del 30 agosto 2011 (mecc. 2011/04621/007) esecutiva dal 9 settembre 2011.

e

- il sig./la sig.ra ROSELLI GENEROSA
nato/a a GRUNO APPULA (BA) il 11/8/76
residente a TORINO (BA) in VILLO PIA GIANESCHI 6/A

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il Comune di Torino assume a tempo determinato alle proprie dipendenze il sig./la sig.ra sopra indicato/a con supplenza temporanea a decorrere dal 13/09/2011 e fino all'eventuale assunzione di personale di ruolo e comunque non oltre il 22/12/2011.

Il rapporto di lavoro si perfeziona unicamente con la presa di servizio del dipendente salvo i casi previsti dagli artt. 16, 17 e 32 D. Lgs. 151/01.

Il/la dipendente viene assunto/a ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. integrativo del 14.09.2000.

2) Categoria e profilo professionale

Il/la dipendente viene assunto/a nella categoria C1, profilo di riferimento istruttore pedagogico, profilo specifico di educatore asilo nido con mansioni di carattere educativo didattico (cfr. art.19 regolamento comunale nidi d'infanzia). Si applica l'art. 52 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165.

3) Assegnazione

Il dipendente viene assegnato alla Divisione Servizi Educativi, con sede attuale in Torino, Via Bazzi 4, e precisamente presso il Nido d'Infanzia sito in TERLANO, con riserva di successivi trasferimenti anche temporanei presso altre strutture, secondo le proprie esigenze organizzative o gestionali.

4) Periodo di prova

Il lavoratore è sottoposto a un periodo di prova pari a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per i periodi di durata superiore. Durante il predetto periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera al momento della comunicazione agli uffici competenti della Divisione Servizi Educativi o dal giorno successivo alla comunicazione al dipendente.

Il mancato superamento del periodo di prova comporta il deponimento dalla graduatoria.

5) Trattamento economico

Il trattamento economico è costituito:

- dallo stipendio tabellare base pari a Euro 19.454,15 lorde annue ai sensi dei vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali;
- dall'indennità di comparto nella misura prevista dalla legislazione vigente;
- dai ratei di tredicesima mensilità maturati.

Oltre a tale trattamento economico la retribuzione può essere costituita da eventuali altri compensi, indennità e benefici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il lavoratore, in base al servizio prestato, matura il diritto al Trattamento di Fine Rapporto, che sarà corrisposto dagli Istituti di Previdenza.

In caso di conferimento di supplenze in part-time, il trattamento economico sarà proporzionato all'orario di lavoro settimanale.

6) Dipendenza funzionale

Il lavoratore è tenuto a osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai Dirigenti Comunali o loro collaboratori che siano preposti alla struttura cui il lavoratore risulta assegnato.

Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di comparto.

7) Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 33h settimanali (di cui 3 di monte ore). Tempo pieno.

8) Cause di risoluzione

Il presente contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti rilasciati dal Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica; qualora risultassero condanne per fatti tali da destare preoccupazione e allarme sociale e da configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse al profilo professionale di educatore supplente asili nido, l'Amministrazione si riserva di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso.

Anche nel caso in cui si constatasse la falsità delle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dal lavoratore, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.

La risoluzione del rapporto di lavoro per i suddetti motivi comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Fermo restando che il rapporto di lavoro si risolve automaticamente senza diritto al preavviso alla scadenza indicata nel presente contratto, per quanto non qui espressamente previsto si fa riferimento al C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali, alle norme ancora in vigore dei predetti contratti collettivi nazionali, alle norme del D.Lgs. 165/01, alle norme del Codice Civile (Libro V, titolo II, Capo I, Sez. III).

Inoltre poiché l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre il/la dipendente a visita di idoneità alle mansioni, il contratto di lavoro si risolve automaticamente nel caso di esito negativo di tale visita.

In caso di recesso per dimissioni volontarie, ai sensi dei vigenti CCNL, il dipendente è tenuto a un preavviso di un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 gg. contrattualmente stabilito, con il limite massimo di 30 giorni di preavviso. In mancanza di preavviso, il dipendente è tenuto a corrispondere un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, che l'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

A tal fine la lettera di presentazione delle dimissioni volontarie deve essere protocollata dal Servizio di appartenenza ed essere recapitata tempestivamente all'ufficio competente della Divisione Servizi Educativi.

Il lavoratore, reclutato attraverso specifica graduatoria per l'assunzione a tempo determinato, resterà sospeso da ulteriori assunzioni per tutto il rimanente anno scolastico sino al 31 agosto.

9) Clausole finali

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al presente contratto può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.


Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alla disciplina prevista per le assunzioni a tempo determinato del contratto collettivo nazionale del Comparto Regioni - Autonomie Locali ed alla vigente normativa.

10) Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 10).


Il contraente dichiara di aver preso visione, di approvare e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel presente contratto.

Li, 13-9-11

IL DIRIGENTE



IL CONTRAENTE





CITTA' DI TORINO

Contratto N. 551/2011

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO**

PROROGA

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:

- il Comune di Torino, nella persona del dirigente comunale competente dott. **Giuseppe NOTA**, nato a **Moncalieri (TO)** il **20.02.1956** (o in sua assenza nella persona del dott. **Aldo GARBARINI** nato a **Torino** il **22.04.1954**), che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 del D. Lgs. 165/2001 e in esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 145 approvata il 30 agosto 2011 (mecc. 2011 04621/007) esecutiva dal 9 settembre 2011, n. 186 approvata il 27 ottobre 2011 (mecc. 2011 05904/007) esecutiva dal 28 ottobre 2011, n. 204 approvata il 17 novembre 2011 (mecc. 2011/06483/007) esecutiva dal 18 novembre 2011.

e

- il sig./la sig.ra **ROSELLI GENEROSA**

nato/a a **GRUMO APPULA (BA)** il **11/08/1976**

residente in **MARINA DI MASSA (MS) - VIA FORTINO SAN FRANCESCO 1**

in riferimento alla procedura di assunzione approvata con determinazioni dirigenziali n. 145 approvata il 30 agosto 2011 (mecc. 2011 04621/007) esecutiva dal 9 settembre 2011, n. 186 approvata il 27 ottobre 2011 (mecc. 2011 05904/007) esecutiva dal 28 ottobre 2011, nonché al contratto di assunzione a tempo determinato n. 551 stipulato in data **13/09/11**. Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 20/12/2011 (mecc. 2011 08093/007).

si conviene e si stipula quanto segue:

Il Comune di Torino intende continuare ad avvalersi della prestazione di lavoro del sig./della sig.ra sopraindicato/a nel profilo specifico di educatore presso il nido di **VIA GIOVANNI TOMMASO TERRANEO 1** a decorrere dalla data del **23.12.2011** e fino al **29.06.2012**, secondo le modalità ed alle stesse condizioni già previste nel contratto sopra richiamato. La proroga risulta necessaria per garantire la continuità delle prestazioni ed una corretta erogazione del servizio.

Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (DPR 642/72 Tabella art. 25) e da registrazione (DPR 131/86 Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Torino, li 22/12/2011

IL DIRIGENTE.....

IL CONTRAENTE.....

CITTÀ DI TORINO

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:

- il Comune di Torino, nella persona del dirigente comunale competente (Dr. **Giuseppe NOTA** nato a **Moncalieri (TO)** il **20.02.1956** oppure in sua assenza nella persona del Dr. **Aldo GARBARINI** nato a **Torino** il **22.04.1954**), che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale N. 207/D7/ASE del 2 settembre 2008 (mecc.08/05471/007) esecutiva dall' 8 settembre 2008.
- il sig./la sig.ra **ROSELLI GENEROSA** nato/a a **GRUMO APPULA(BA)** il **11/08/1976** residente a **TORINO** in **VIA MASSENA 85**

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il Comune di Torino assume a tempo determinato alle proprie dipendenze il sig./la sig.ra sopra indicato/a con supplenza temporanea a decorrere dalla data del 15/09/2008 fino al rientro della titolare **CONTU KATIUSCIA** o fino alla eventuale presa di servizio di personale di ruolo, e comunque non oltre il termine dell'anno scolastico 2008/09 (fine giugno 2009) in attuazione delle linee di indirizzo contenute al punto 9 della circolare n. 3/2008 del 19/03/08 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento della Funzione Pubblica interpretative e attuative della disposizione di cui alla Legge 244 del 24 dicembre 2007 "Legge Finanziaria per l'anno 2008".

Il rapporto di lavoro si perfeziona unicamente con la presa di servizio del dipendente salvo i casi previsti dagli artt. 16, 17 e 32 D. Lgs. 151/01.

Il/la dipendente viene assunto/a ai sensi del D. Lgs. 368/01.

2) Categoria e profilo professionale

Il/la dipendente viene assunto/a nella categoria C1, profilo professionale di istruttore pedagogico, profilo specifico di educatore asilo nido con mansioni di carattere educativo didattico (cfr. art.19 regolamento comunale nidi d'infanzia).

Si applica l'art. 52 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165.

3) Assegnazione

Il dipendente viene assegnato alla Divisione Servizi Educativi, con sede attuale in Torino, Via Bazzi 4, e precisamente presso il Nido d'Infanzia sito in **Piazza Cavour 14**, riservandosi di effettuare successivi trasferimenti anche temporanei presso altre strutture, secondo le proprie esigenze organizzative o gestionali.

4) Periodo di prova

Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova pari a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per i periodi di durata superiore. Durante il predetto periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera al momento della comunicazione agli uffici competenti della Divisione Servizi Educativi o dal giorno successivo alla comunicazione al dipendente.

Il mancato superamento del periodo di prova comporta il deponamento dalla graduatoria.

5) Trattamento economico

Il trattamento economico è costituito:

- dallo stipendio tabellare base pari a Euro 18.695,75 lorde annue ai sensi dei vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
- dall'indennità di comparto nella misura prevista dalla legislazione vigente;
- dai ratei di tredicesima mensilità maturati.

Oltre a tale trattamento economico la retribuzione può essere costituita da eventuali altri compensi, indennità e benefici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il lavoratore, in base al servizio prestato, matura il diritto al Trattamento di Fine Rapporto, che sarà corrisposto dagli Istituti di Previdenza.

In caso di conferimento di supplenze in part-time, il trattamento economico sarà proporzionato all'orario di lavoro settimanale.

6) Dipendenza funzionale

Il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai Dirigenti Comunali o loro collaboratori che siano preposti alla struttura cui il lavoratore risulta assegnato.

Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di comparto.

7) Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 33h (di cui 3 h. di monte ore) settimanali. Tempo pieno.

8) Cause di risoluzione

Il presente contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti rilasciati dal Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica; qualora risultassero condanne per fatti tali da destare preoccupazione ed allarme sociale e da configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse al profilo professionale di educatore supplente asili nido, l'Amministrazione si riserva di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso.

Anche nel caso in cui si constatasse la falsità delle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dal lavoratore, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.

La risoluzione del rapporto di lavoro per i suddetti motivi comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Fermo restando che il rapporto di lavoro si risolve automaticamente senza diritto al preavviso alla scadenza indicata nel presente contratto, per quanto non qui espressamente previsto si fa riferimento al C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali, alle norme ancora in vigore dei predetti contratti collettivi nazionali, alle norme del D. Lgs 368/01, alle norme del D.Lgs. 165/01, alle norme del Codice Civile (Libro V, titolo II, Capo I, Sez. III).

Inoltre poiché l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre il/la dipendente a visita di idoneità alle mansioni, il contratto di lavoro si risolve automaticamente nel caso di esito negativo di tale visita.

In caso di recesso per dimissioni volontarie, ai sensi dei vigenti CCNL, il dipendente è tenuto ad un preavviso di un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 gg. contrattualmente stabilito, con il limite massimo di 30 giorni di preavviso. In mancanza di preavviso, il dipendente è tenuto a corrispondere un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, che l'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

A tal fine la lettera di presentazione delle dimissioni volontarie deve essere protocollata dal Servizio di appartenenza ed essere recapitata tempestivamente all'ufficio competente della Divisione Servizi Educativi.

Il lavoratore, reclutato attraverso specifica graduatoria per l'assunzione a tempo determinato, resterà sospeso da ulteriori assunzioni per tutto il rimanente anno scolastico sino al 31 agosto.

9) Clausole finali

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al presente contratto può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.


Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alla disciplina prevista per le assunzioni a tempo determinato del contratto collettivo nazionale del Comparto Regioni - Autonomie Locali ed alla vigente normativa legislativa e regolamentare.

10) Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 10).


Il contraente dichiara di aver preso visione, di approvare e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel presente contratto.

Li 15/09/2008

IL DIRIGENTE



IL CONTRAENTE



CITTÀ DI TORINO

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:

- il Comune di Torino, nella persona del dirigente comunale competente (Dr. Giuseppe NOTA nato a Moncalieri (TO) il 20.02.1956 oppure in sua assenza nella persona del Dr. Aldo GARBARINI nato a Torino il 22.04.1954), che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale N. 207/D7/ASE del 2 settembre 2008 (mecc.08/05471/007) esecutiva dall' 8 settembre 2008.
- il sig./la sig.ra **ROSELLI GENEROSA**
nato/a a **GRUMO APPULA(BA)** il **11/08/1976**
residente a **TORINO** in **VIA MASSENA 85**

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il Comune di Torino assume a tempo determinato alle proprie dipendenze il sig./la sig.ra sopra indicato/a con supplenza temporanea a decorrere dalla data del 15/09/2008 fino al rientro della titolare CONTU KATIUSCIA o fino alla eventuale presa di servizio di personale di ruolo, e comunque non oltre il termine dell'anno scolastico 2008/09 (fine giugno 2009) in attuazione delle linee di indirizzo contenute al punto 9 della circolare n. 3/2008 del 19/03/08 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento della Funzione Pubblica interpretative e attuative della disposizione di cui alla Legge 244 del 24 dicembre 2007 "Legge Finanziaria per l'anno 2008".

Il rapporto di lavoro si perfeziona unicamente con la presa di servizio del dipendente salvo i casi previsti dagli artt. 16, 17 e 32 D. Lgs. 151/01.

Il/la dipendente viene assunto/a ai sensi del D. Lgs. 368/01.

2) Categoria e profilo professionale

Il/la dipendente viene assunto/a nella categoria C1, profilo professionale di istruttore pedagogico, profilo specifico di educatore asilo nido con mansioni di carattere educativo didattico (cfr. art.19 regolamento comunale nidi d'infanzia).

Si applica l'art. 52 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165.

3) Assegnazione

Il dipendente viene assegnato alla Divisione Servizi Educativi, con sede attuale in Torino, Via Bazzi 4, e precisamente presso il Nido d'Infanzia sito in **Piazza cavour 14**, riservandosi di effettuare successivi trasferimenti anche temporanei presso altre strutture, secondo le proprie esigenze organizzative o gestionali.

4) Periodo di prova

Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova pari a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per i periodi di durata superiore. Durante il predetto periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera al momento della comunicazione agli uffici competenti della Divisione Servizi Educativi o dal giorno successivo alla comunicazione al dipendente.

Il mancato superamento del periodo di prova comporta il depennamento dalla graduatoria.

5) Trattamento economico

Il trattamento economico è costituito:

- dallo stipendio tabellare base pari a Euro 18.695,75 lorde annue ai sensi dei vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
- dall'indennità di comparto nella misura prevista dalla legislazione vigente;
- dai ratei di tredicesima mensilità maturati.

Oltre a tale trattamento economico la retribuzione può essere costituita da eventuali altri compensi, indennità e benefici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il lavoratore, in base al servizio prestato, matura il diritto al Trattamento di Fine Rapporto, che sarà corrisposto dagli Istituti di Previdenza.

In caso di conferimento di supplenze in part-time, il trattamento economico sarà proporzionato all'orario di lavoro settimanale.

6) Dipendenza funzionale

Il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai Dirigenti Comunali o loro collaboratori che siano preposti alla struttura cui il lavoratore risulta assegnato.

Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di comparto.

7) Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 33h (di cui 3 h. di monte ore) settimanali. Tempo pieno.

8) Cause di risoluzione

Il presente contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti rilasciati dal Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica; qualora risultassero condanne per fatti tali da destare preoccupazione ed allarme sociale e da configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse al profilo professionale di educatore supplente asili nido, l'Amministrazione si riserva di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso.

Anche nel caso in cui si constatasse la falsità delle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dal lavoratore, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.

La risoluzione del rapporto di lavoro per i suddetti motivi comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Fermo restando che il rapporto di lavoro si risolve automaticamente senza diritto al preavviso alla scadenza indicata nel presente contratto, per quanto non qui espressamente previsto si fa riferimento al C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali, alle norme ancora in vigore dei predetti contratti collettivi nazionali, alle norme del D. Lgs 368/01, alle norme del D.Lgs. 165/01, alle norme del Codice Civile (Libro V, titolo II, Capo I, Sez. III).

Inoltre poiché l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre il/la dipendente a visita di idoneità alle mansioni, il contratto di lavoro si risolve automaticamente nel caso di esito negativo di tale visita.

In caso di recesso per dimissioni volontarie, ai sensi dei vigenti CCNL, il dipendente è tenuto ad un preavviso di un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 gg. contrattualmente stabilito, con il limite massimo di 30 giorni di preavviso. In mancanza di preavviso, il dipendente è tenuto a corrispondere un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, che l'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

A tal fine la lettera di presentazione delle dimissioni volontarie deve essere protocollata dal Servizio di appartenenza ed essere recapitata tempestivamente all'ufficio competente della Divisione Servizi Educativi.

Il lavoratore, reclutato attraverso specifica graduatoria per l'assunzione a tempo determinato, resterà sospeso da ulteriori assunzioni per tutto il rimanente anno scolastico sino al 31 agosto.

9) Clausole finali

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al presente contratto può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.


Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alla disciplina prevista per le assunzioni a tempo determinato del contratto collettivo nazionale del Comparto Regioni - Autonomie Locali ed alla vigente normativa legislativa e regolamentare.

10) Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 10).


Il contraente dichiara di aver preso visione, di approvare e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel presente contratto.

Li 15/09/2008

IL DIRIGENTE



IL CONTRAENTE



CITTÀ DI TORINO

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:

- il Comune di Torino, nella persona del dirigente comunale competente (Dott.ssa **Cristina CONTI** nata a Torino il **15.08.1955** oppure in sua assenza nella persona del Dr. **Aldo GARBARINI** nato a Torino il **22.04.1954**), che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale N. 153 del 24 agosto 2010 (mecc. 2010/04988/007) esecutiva dal 25 agosto 2010.
- e
- il sig./la sig.ra **ROSELLI GENEROSA**
nato/a a **GRUNO APPULA (BA)** il **11.8.1965**
residente a **TORITTO (BA)** in **Viale Padre GUARÉSCI 6.**

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il Comune di Torino assume a tempo determinato alle proprie dipendenze il sig./la sig.ra sopra indicato/a con supplenza temporanea a decorrere dall' **08/09/2010** all' **01/10/2010**.

Il rapporto di lavoro si intende confermato fino al 30/12/2010 salvo diversa comunicazione da parte del Comune di Torino (sulla base di quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 153 del 24 agosto 2010) e potrà essere prorogato fino all'eventuale presa di servizio di personale di ruolo e comunque non oltre il termine dell'anno scolastico 2010/2011 (fine giugno 2011), nel caso permanga la necessità per garantire la continuità didattica.

Il rapporto di lavoro si perfeziona unicamente con la presa di servizio del dipendente salvo i casi previsti dagli artt. 16, 17 e 32 D. Lgs. 151/01.

Il/la dipendente viene assunto/a ai sensi del D.Lgs. 368/01 per le ragioni di carattere produttivo e organizzativo sopra enunciate.

2) Categoria e profilo professionale

Il/la dipendente viene assunto/a nella categoria C1, profilo di riferimento istruttore pedagogico, profilo specifico di educatore asilo nido con mansioni di carattere educativo didattico (cfr. art.19 regolamento comunale nidi d'infanzia). Si applica l'art. 52 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165.

3) Assegnazione

Il dipendente viene assegnato alla Divisione Servizi Educativi, con sede attuale in Torino, Via Bazzi 4, e precisamente presso il Nido d'Infanzia sito in **VIA CARINO**, con riserva di successivi trasferimenti anche temporanei presso altre strutture, secondo le proprie esigenze organizzative o gestionali.

4) Periodo di prova

Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova pari a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per i periodi di durata superiore. Durante il predetto periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera al momento della comunicazione agli uffici competenti della Divisione Servizi Educativi o dal giorno successivo alla comunicazione al dipendente.

Il mancato superamento del periodo di prova comporta il deprezzamento dalla graduatoria.

5) Trattamento economico

Il trattamento economico è costituito:

- dallo stipendio tabellare base pari a Euro 19.454,15 lorde annue ai sensi dei vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
- dall'indennità di comparto nella misura prevista dalla legislazione vigente;
- dai ratei di tredicesima mensilità maturati.

Oltre a tale trattamento economico la retribuzione può essere costituita da eventuali altri compensi, indennità e benefici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il lavoratore, in base al servizio prestato, matura il diritto al Trattamento di Fine Rapporto, che sarà corrisposto dagli Istituti di Previdenza.

In caso di conferimento di supplenze in part-time, il trattamento economico sarà proporzionato all'orario di lavoro settimanale.

6) Dipendenza funzionale

Il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai Dirigenti Comunali o loro collaboratori che siano preposti alla struttura cui il lavoratore risulta assegnato.

Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di comparto.

7) Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 33h (di cui 3 h. di monte ore) settimanali. Tempo pieno.

8) Cause di risoluzione

Il presente contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti rilasciati dal Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica; qualora risultassero condanne per fatti tali da destare preoccupazione ed allarme sociale e da configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse al profilo professionale di educatore supplente asili nido, l'Amministrazione si riserva di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso.

Anche nel caso in cui si constatasse la falsità delle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dal lavoratore, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.

La risoluzione del rapporto di lavoro per i suddetti motivi comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Fermo restando che il rapporto di lavoro si risolve automaticamente senza diritto al preavviso alla scadenza indicata nel presente contratto, per quanto non qui espressamente previsto si fa riferimento al C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali, alle norme ancora in vigore dei predetti contratti collettivi nazionali, alle norme del D. Lgs 368/01, alle norme del D.Lgs. 165/01, alle norme del Codice Civile (Libro V, titolo II, Capo I, Sez. III).

Inoltre poiché l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre il/la dipendente a visita di idoneità alle mansioni, il contratto di lavoro si risolve automaticamente nel caso di esito negativo di tale visita.

In caso di recesso per dimissioni volontarie, ai sensi dei vigenti CCNL, il dipendente è tenuto ad un preavviso di un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 gg. contrattualmente stabilito, con il limite massimo di 30 giorni di preavviso. In mancanza di preavviso, il dipendente è tenuto a corrispondere un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, che l'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

A tal fine la lettera di presentazione delle dimissioni volontarie deve essere protocollata dal Servizio di appartenenza ed essere recapitata tempestivamente all'ufficio competente della Divisione Servizi Educativi.

Il lavoratore, reclutato attraverso specifica graduatoria per l'assunzione a tempo determinato, resterà sospeso da ulteriori assunzioni per tutto il rimanente anno scolastico sino al 31 agosto.

9) Clausole finali

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al presente contratto può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alla disciplina prevista per le assunzioni a tempo determinato del contratto collettivo nazionale del Comparto Regioni - Autonomie Locali ed alla vigente normativa legislativa e regolamentare.

10) Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 10).


Il contraente dichiara di aver preso visione, di approvare e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel presente contratto.

Li 3. 9. 10

IL DIRIGENTE



IL CONTRAENTE





CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
Settore Personale
Ufficio Tempo Determinato
Educatori Asili Nido

Prot. 17377/044
T03.015

Torino, 29 SET. 2010

Al/la signor/a
ROSELLI GENEROSA

c/o Nido
VIA CAMINO 8

Oggetto: contratto n. 501 del 08/09/2010.

In riferimento al contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato n. 501, stipulato in data 08/09/2010, si comunica che il Suo rapporto di lavoro si intende confermato sino al 05/11/2010, sulla base di quanto disposto con determinazione dirigenziale n.100175/D7/PER del 24 settembre 2010 mecc. 201005544/007.

Permangono invariate tutte le altre clausole del contratto citato.
Cordiali Saluti.

La Dirigente

Dott.ssa CRISTINA CONTI



FIRMA PER RICEVUTA

Generosa Roselli

TORINO 21/10/2010



our
time
Torino 2010
European
Youth Capital



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
Settore Personale
Ufficio Assunzione a Tempo Determinato

Prot. 21208/044
T03.15/ f

Torino, 03/11/10

Al/la Signor/a
ROSELLI GENEROSA

c/o Nido
VIA CAMINO 8

Oggetto: contratto 501 del 8/9/10.

In ordine all'oggetto e in riferimento al contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, già stipulato con l'Amministrazione scrivente, si comunica che il Suo rapporto di lavoro si intende confermato sino al 30.12.2010.

Permangono invariate le altre clausole del contratto citato che riguardino i seguenti casi:

- rientro anticipato del titolare;
- ritiro definitivo del bambino oggetto dell'intervento di sostegno;
- eventuale assunzione di personale di ruolo

che potrebbero determinare la decadenza della supplenza prima del 30.12.2010.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott.ssa Cristina CONTI



AS/bc

FIRMA PER RICEVUTA

TORINO 03/11/2010





Contratto N. 36 /N/2013

CITTA' DI TORINO

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO**

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:

il Comune di Torino, nella persona del dirigente comunale competente dott.ssa **Cristina CONTI**, nata a Torino il **15.08.1955** o in sua assenza nella persona del dott. **Giuseppe NOTA**, nato a **Moncalieri (TO)** il **20.02.1956**, che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 commi 1 e 2 del D. Lgs. 165/2001 e in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 124 approvata il 3 settembre 2013 (mecc. 2013 04003/007), esecutiva dal 5 settembre 2013.

e - il sig./la sig.ra ROSELLI.....GENEROSA.....
nato/a a GRUNO APPULA (BA) il 11/08/1976
residente in MARINA DI MASSA - VIA FORTINO DI SAN FRANCESCO, 1

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Categoria, profilo professionale e durata del rapporto di lavoro

Il Comune di Torino assume a tempo determinato alle proprie dipendenze il sig./la sig.ra sopra indicato/a, con decorrenza dal **16/09/2013**, su **posto vacante**, creatosi per trasferimento alla scuola dell'infanzia dal **05/06/2013** del/la sig.ra De Angelis Daniela, al **27/06/2014**.

Il presente contratto viene stipulato in applicazione di quanto contenuto nell' "Avviso di selezione pubblica, per titoli, ai fini della formazione di una graduatoria di 350 candidati da utilizzare per le assunzioni a tempo determinato (a tempo pieno e parziale) nel profilo di riferimento di istruttore pedagogico- profilo specifico di educatore asili nido - Categoria C, posizione economica C1", pubblicato in data **6/12/2012** e della relativa graduatoria, approvata con determinazione dirigenziale n. 517 del 24 aprile 2013 (mecc. 2013 41672 /007).

Il rapporto di lavoro si perfeziona unicamente con la presa di servizio del dipendente, salvo i casi previsti dagli artt. 16, 17 e 32 del D.Lgs. 151/01.

Il/la dipendente viene assunto/a ai sensi degli artt. 7 e 31 del CCNL del 14/09/2000 per le regioni sopra enunciate, in applicazione della L. 124/1999 in quanto compatibile, del "Regolamento Assunzioni della Città di Torino" n. 311, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 2 novembre 2005 (mecc. 2005 08813/004), esecutiva dal 19 novembre 2005, modificato con deliberazione della Giunta Comunale in data 9 settembre 2008 (mecc. 2008 05614/004), esecutiva dal 23 settembre 2008, art. 10 comma 8 e del "Regolamento Nidi d'Infanzia" n. 231 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 luglio 1996, esecutiva dal 10 ottobre 1996 e s.m.i.

Il/la dipendente viene assunto/a nella categoria C1, profilo di riferimento istruttore pedagogico, profilo specifico di Educatore asili nido, con mansioni di carattere educativo didattico (in applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 165/01) di cui all'avviso di selezione sopra richiamato, che vengono di seguito riportate:

Profilo di educatore asili nido (da "Scheda Profilo di Competenza" - Sistema di gestione per la qualità):

Gli educatori sono le figure professionali alle quali sono affidati i bimbi in età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni che operano nei nidi d'infanzia della Città di Torino.

Sono coordinati dal responsabile pedagogico e all'interno dei gruppi di lavoro, redigono ed attuano il Programma Educativo di Nido e il Programma delle attività, definendone i criteri e le modalità di verifica dei risultati. Preparano e conducono le esperienze educative, le documentano e le verificano. Per i bambini nuovi iscritti redigono e attuano il programma di ambientamento, curandone la verifica individuale. Sono responsabili delle attività quotidiane di accoglienza, pranzo, riposo, cura personale. Tutelano la sicurezza e la salute dei bambini durante la permanenza nella struttura e nel momento della riconsegna agli adulti. Curano la relazione con le famiglie quotidianamente nei momenti

dell'accoglienza e del ricongiungimento, anche al fine di informare sulle attività svolte dai bambini e sulla giornata educativa al nido. Inoltre curano le riunioni con i genitori, i colloqui individuali, i momenti di aggregazione e convivialità. Curano le comunicazioni con le famiglie attraverso la gestione delle bacheche informative. Gestiscono i turni settimanali di presenza secondo i criteri indicati".

2) Assegnazione

Il/la dipendente viene assegnato/a al Circolo n. 18 con sede in via Gorresio 13, e svolgerà il suo servizio presso il nido sito in via Terraneo 1.

3) Periodo di prova

Il/la dipendente è sottoposto a un periodo di prova pari a due settimane per i rapporti di lavoro di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per i periodi di durata superiore (ai sensi dell'art. 7 comma 9 del C.C.N.L. del 14.09.2000). Durante il predetto periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione agli uffici competenti della Direzione Servizi Educativi o dal giorno successivo alla comunicazione al dipendente.

Il mancato superamento del periodo di prova comporta l'esclusione dalla graduatoria, per tutta la sua validità, come previsto nel relativo Avviso di selezione al punto "Cause di risoluzione dei contratti e cause di esclusione dalla graduatoria".

4) Trattamento economico

Il trattamento economico è costituito:

- dallo stipendio tabellare base pari a Euro 19.454,15 lordi annui, ai sensi dei vigenti C.C.N.L. del comparto Regioni - Autonomie Locali e successive modifiche ed integrazioni;
- dall'indennità di comparto di Euro 45,80 mensili lordi;
- dalla quota spettante di tredicesima mensilità;
- da eventuali altri compensi, indennità e benefici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- dal Trattamento di Fine Rapporto, in base al servizio prestato, che sarà corrisposto dagli Istituti di Previdenza;

Il trattamento economico delle supplenze in part-time è proporzionale all'orario di lavoro settimanale.

Il lavoratore viene iscritto all'INPS ex gestione INPDAP ai fini previdenziali e assistenziali e all'INPS - ASPI per i contributi per la disoccupazione.

5) Dipendenza funzionale

Il lavoratore è tenuto a osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai dirigenti comunali o loro funzionari che siano preposti alla struttura cui il dipendente risulta assegnato.

Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le sanzioni previste dal vigente CCNL Regioni e Autonomie locali.

6) Orario di lavoro

Il/la dipendente è assunto/a a tempo pieno con il seguente orario settimanale: ore 33 di cui per docenza 30 e per monte ore 3.

7) Cause di risoluzione

Il presente contratto è stipulato con riserva di acquisizione del documento rilasciato dal Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica.

Qualora a carico del lavoratore risultassero condanne per fatti tali da destare preoccupazione e allarme sociale e da configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse al profilo specifico di Educatore asili nido, l'Amministrazione si riserva di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso. Così pure nel caso in cui si constatasse la falsità delle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dal lavoratore. La risoluzione del rapporto di lavoro per i suddetti motivi comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Fermo restando che il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel presente contratto, lo stesso si risolve di diritto e senza indennità anche nei seguenti casi:

- mancata presentazione alla visita medica di idoneità alle mansioni senza idonea giustificazione;
- giusta causa ai sensi di legge e di contratto collettivo e in particolare per gravi comportamenti accertati che abbiano determinato pericolo per i minori affidati;
- annullamento della procedura di reclutamento del personale che ne ha costituito il presupposto;
- inidoneità permanente dichiarata dal Servizio Sanitario Nazionale.

Per cause di risoluzione diverse si fa riferimento ai vigenti C.C.N.L. del comparto Regioni - Autonomie Locali, alle norme ancora in vigore dei precedenti contratti collettivi nazionali, alle norme del D.Lgs. 165/01 e alle norme del Codice Civile (Libro V, titolo II, Capo I, Sez. III).



Inoltre poiché l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre il/la dipendente a visita di idoneità alle mansioni, il contratto di lavoro si risolve automaticamente nel caso di non accertata idoneità specifica totale e incondizionata.

In caso di recesso per dimissioni volontarie, ai sensi dei vigenti CCNL, il/la dipendente è tenuto/a a un preavviso di un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 gg. contrattualmente stabilito, con il limite massimo di 30 gg. di preavviso. In mancanza di preavviso, è tenuto a corrispondere un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, che l'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al/alla dipendente stesso/a, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

8) Diritti del lavoratore

Ferie: maturano in proporzione al periodo lavorato assumendo come media n. 2 giorni di ferie per ogni periodo di servizio effettivamente prestato compreso tra 16 e 30 giorni oltre a mezza giornata di ferie ogni 3 mesi di servizio maturati (ossia 2 mesi e 16 giorni). Le ferie possono essere fruito anche a mezze giornate e devono essere utilizzate entro la data di scadenza del contratto.

Recupero festività sopresse: il lavoratore matura n. 1 giorno di recupero festività ogni 90 giorni di servizio effettivamente prestato.

Permessi: i permessi retribuiti sono concessi solo in caso di matrimonio (ai sensi dell'art. 19, comma 3 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995) e per le ipotesi stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti ai sensi del D. Lgs 151/01.

Possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di n. 15 giorni di calendario su base annua, utilizzabili anche frazionati ad ore; i periodi inferiori a 60 minuti saranno in ogni caso detratti con valore di ora intera.

9) Incompatibilità

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato articolo, necessitano di autorizzazione non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato autorizzato preventivamente dal Comune.

Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista da norme di legge e contrattuali.

10) Tutela dei dati personali e informativa

Il Comune garantisce al dipendente che il trattamento dei dati personali verrà svolto nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. Il prestatore di lavoro dichiara di aver ricevuto informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Presso il servizio di assegnazione sarà fornita e sarà accessibile alla consultazione l' informativa relativa alla tutela della salute nei luoghi di lavoro e alla valutazione dei rischi.

11) Codice di comportamento e Disciplinare

Il lavoratore s'impegna a osservare il Codice di Comportamento e il Codice Disciplinare dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 3 del C.C.N.L., stipulato in data 10.04.2008, per i dipendenti del comparto Regioni – Autonomie Locali, dei quali dichiara di aver preso visione contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. Copia di questi atti è affissa in ogni servizio ed è a disposizione, per la presa visione, di tutti i dipendenti.

L'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto, comminata a seguito di un procedimento disciplinare, comporta l'esclusione dalla graduatoria per tutta la sua validità, anche se non determina la risoluzione immediata del rapporto di lavoro in essere.

12) Clausole finali

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al presente contratto può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento:

- ai vigenti CCNL di comparto ed in particolare al CCNL 14/09/2000;
- alle norme regolamentari previste nei vigenti C.I.A.;
- alle norme del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. in quanto compatibili;
- alle norme del codice civile (Libro V, titolo II, capo I, sez. III).

13) Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (DPR 642/72 Tabella art. 25) e da registrazione (DPR 131/86 Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Torino, li. 13/09/2013

IL DIRIGENTE.....

IL CONTRAENTE.....*Generoso Parli*



CITTA' DI TORINO

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:

il Comune di Torino, nella persona del dirigente comunale competente dott.ssa Cristina CONTI, nata a Torino il 15.08.1955 o in sua assenza nella persona del dott. Giuseppe NOTA, nato a Moncalieri (TO) il 20.02.1956, che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 commi 1 e 2 del D. Lgs. 165/2001 e in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 124 approvata il 3 settembre 2013 (mecc. 2013 04003/007), esecutiva dal 5 settembre 2013.

e - il sig./la sig.ra ROSELLI GENEOROSA
nato/a a GRUNO APPULA (BA) il 11/08/1976
residente in MARINA DI MASSA - VIA FORTINO DI SAN FRANCESCO, 1

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Categoria, profilo professionale e durata del rapporto di lavoro

Il Comune di Torino assume a tempo determinato alle proprie dipendenze il sig./la sig.ra sopra indicato/a, con decorrenza dal 16/09/2013, su posto vacante, creatosi per trasferimento alla scuola dell'infanzia dal 05/06/2013 del/la sig.ra De Angelis Daniela, al 27/06/2014.

Il presente contratto viene stipulato in applicazione di quanto contenuto nell' "Avviso di selezione pubblica, per titoli, ai fini della formazione di una graduatoria di 350 candidati da utilizzare per le assunzioni a tempo determinato (a tempo pieno e parziale) nel profilo di riferimento di istruttore pedagogico- profilo specifico di educatore asili nido – Categoria C, posizione economica C1", pubblicato in data 6/12/2012 e della relativa graduatoria, approvata con determinazione dirigenziale n. 517 del 24 aprile 2013 (mecc. 2013 41672 /007).

Il rapporto di lavoro si perfeziona unicamente con la presa di servizio del dipendente, salvo i casi previsti dagli artt. 16, 17 e 32 del D.Lgs. 151/01.

Il/la dipendente viene assunto/a ai sensi degli artt. 7 e 31 del CCNL del 14/09/2000 per le ragioni sopra enunciate, in applicazione della L. 124/1999 in quanto compatibile, del "Regolamento Assunzioni della Città di Torino" n. 311, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 2 novembre 2005 (mecc. 2005 08813/004), esecutiva dal 19 novembre 2005, modificato con deliberazione della Giunta Comunale in data 9 settembre 2008 (mecc. 2008 05614/004), esecutiva dal 23 settembre 2008, art. 10 comma 8 e del "Regolamento Nidi d'Infanzia" n. 231 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 luglio 1996, esecutiva dal 10 ottobre 1996 e s.m.i.

Il/la dipendente viene assunto/a nella categoria C1, profilo di riferimento istruttore pedagogico, profilo specifico di Educatore asili nido, con mansioni di carattere educativo didattico (in applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 165/01) di cui all'avviso di selezione sopra richiamato, che vengono di seguito riportate:

Profilo di educatore asili nido (da "Scheda Profilo di Competenza" - Sistema di gestione per la qualità):

Gli educatori sono le figure professionali alle quali sono affidati i bimbi in età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni che operano nei nidi d'infanzia della Città di Torino.

Sono coordinati dal responsabile pedagogico e all'interno dei gruppi di lavoro, redigono ed attuano il Programma Educativo di Nido e il Programma delle attività, definendone i criteri e le modalità di verifica dei risultati. Preparano e conducono le esperienze educative, le documentano e le verificano. Per i bambini nuovi iscritti redigono e attuano il programma di ambientamento, curandone la verifica individuale. Sono responsabili delle attività quotidiane di accoglienza, pranzo, riposo, cura personale. Tutelano la sicurezza e la salute dei bambini durante la permanenza nella struttura e nel momento della riconsegna agli adulti. Curano la relazione con le famiglie quotidianamente nei momenti

dell'accoglienza e del ricongiungimento, anche al fine di informare sulle attività svolte dai bambini e sulla giornata educativa al nido. Inoltre curano le riunioni con i genitori, i colloqui individuali, i momenti di aggregazione e convivialità. Curano le comunicazioni con le famiglie attraverso la gestione delle bacheche informative. Gestiscono i turni settimanali di presenza secondo i criteri indicati".

2) Assegnazione

Il/la dipendente viene assegnato/a al Circolo n. 18 con sede in via Gorresio 13, e svolgerà il suo servizio presso il nido sito in via Terraneo 1.

3) Periodo di prova

Il/la dipendente è sottoposto a un periodo di prova pari a due settimane per i rapporti di lavoro di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per i periodi di durata superiore (ai sensi dell'art. 7 comma 9 del C.C.N.L. del 14.09.2000). Durante il predetto periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione agli uffici competenti della Direzione Servizi Educativi o dal giorno successivo alla comunicazione al dipendente.

Il mancato superamento del periodo di prova comporta l'esclusione dalla graduatoria, per tutta la sua validità, come previsto nel relativo Avviso di selezione al punto "Cause di risoluzione dei contratti e cause di esclusione dalla graduatoria".

4) Trattamento economico

Il trattamento economico è costituito:

- dallo stipendio tabellare base pari a Euro 19.454,15 lordi annui, ai sensi dei vigenti C.C.N.L. del comparto Regioni - Autonomie Locali e successive modifiche ed integrazioni;
- dall'indennità di comparto di Euro 45,80 mensili lordi;
- dalla quota spettante di tredicesima mensilità;
- da eventuali altri compensi, indennità e benefici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- dal Trattamento di Fine Rapporto, in base al servizio prestato, che sarà corrisposto dagli Istituti di Previdenza;

Il trattamento economico delle supplenze in part-time è proporzionale all'orario di lavoro settimanale.

Il lavoratore viene iscritto all'INPS ex gestione INPDAP ai fini previdenziali e assistenziali e all'INPS - ASPI per i contributi per la disoccupazione.

5) Dipendenza funzionale

Il lavoratore è tenuto a osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai dirigenti comunali o loro funzionari che siano preposti alla struttura cui il dipendente risulta assegnato.

Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le sanzioni previste dal vigente CCNL Regioni e Autonomie locali.

6) Orario di lavoro

Il/la dipendente è assunto/a a tempo pieno con il seguente orario settimanale: ore 33 di cui per docenza 30 e per monte ore 3.

7) Cause di risoluzione

Il presente contratto è stipulato con riserva di acquisizione del documento rilasciato dal Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica.

Qualora a carico del lavoratore risultassero condanne per fatti tali da destare preoccupazione e allarme sociale e da configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse al profilo specifico di Educatore asili nido, l'Amministrazione si riserva di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso. Così pure nel caso in cui si constatasse la falsità delle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dal lavoratore. La risoluzione del rapporto di lavoro per i suddetti motivi comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Fermo restando che il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel presente contratto, lo stesso si risolve di diritto e senza indennità anche nei seguenti casi:

- mancata presentazione alla visita medica di idoneità alle mansioni senza idonea giustificazione;
- giusta causa ai sensi di legge e di contratto collettivo e in particolare per gravi comportamenti accertati che abbiano determinato pericolo per i minori affidati;
- annullamento della procedura di reclutamento del personale che ne ha costituito il presupposto;
- inidoneità permanente dichiarata dal Servizio Sanitario Nazionale.

Per cause di risoluzione diverse si fa riferimento ai vigenti C.C.N.L. del comparto Regioni - Autonomie Locali, alle norme ancora in vigore dei precedenti contratti collettivi nazionali, alle norme del D.Lgs. 165/01 e alle norme del Codice Civile (Libro V, titolo II, Capo I, Sez. III).



Inoltre poiché l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre il/la dipendente a visita di idoneità alle mansioni, il contratto di lavoro si risolve automaticamente nel caso di non accertata idoneità specifica totale e incondizionata.

In caso di recesso per dimissioni volontarie, ai sensi dei vigenti CCNL, il/la dipendente è tenuto/a a un preavviso di un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 gg. contrattualmente stabilito, con il limite massimo di 30 gg. di preavviso. In mancanza di preavviso, è tenuto a corrispondere un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, che l'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al/alla dipendente stesso/a, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

8) Diritti del lavoratore

Ferie: maturano in proporzione al periodo lavorato assumendo come media n. 2 giorni di ferie per ogni periodo di servizio effettivamente prestato compreso tra 16 e 30 giorni oltre a mezza giornata di ferie ogni 3 mesi di servizio maturati (ossia 2 mesi e 16 giorni). Le ferie possono essere fruite anche a mezza giornata e devono essere utilizzate entro la data di scadenza del contratto.

Recupero festività sopresse: il lavoratore matura n. 1 giorno di recupero festività ogni 90 giorni di servizio effettivamente prestato.

Permessi: i permessi retribuiti sono concessi solo in caso di matrimonio (ai sensi dell'art. 19, comma 3 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995) e per le ipotesi stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti ai sensi del D. Lgs 151/01.

Possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di n. 15 giorni di calendario su base annua, utilizzabili anche frazionati ad ore; i periodi inferiori a 60 minuti saranno in ogni caso detratti con valore di ora intera.

9) Incompatibilità

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato articolo, necessitano di autorizzazione non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato autorizzato preventivamente dal Comune.

Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista da norme di legge e contrattuali.

10) Tutela dei dati personali e informativa

Il Comune garantisce al dipendente che il trattamento dei dati personali verrà svolto nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. Il prestatore di lavoro dichiara di aver ricevuto informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Presso il servizio di assegnazione sarà fornita e sarà accessibile alla consultazione l' informativa relativa alla tutela della salute nei luoghi di lavoro e alla valutazione dei rischi.

11) Codice di comportamento e Disciplinare

Il lavoratore s'impegna a osservare il Codice di Comportamento e il Codice Disciplinare dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 3 del C.C.N.L., stipulato in data 10.04.2008, per i dipendenti del comparto Regioni – Autonomie Locali, dei quali dichiara di aver preso visione contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. Copia di questi atti è affissa in ogni servizio ed è a disposizione, per la presa visione, di tutti i dipendenti.

L'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto, comminata a seguito di un procedimento disciplinare, comporta l'esclusione dalla graduatoria per tutta la sua validità, anche se non determina la risoluzione immediata del rapporto di lavoro in essere.

12) Clausole finali

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al presente contratto può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.


Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento:

- ai vigenti CCNL di comparto ed in particolare al CCNL 14/09/2000;
- alle norme regolamentari previste nei vigenti C.I.A.;
- alle norme del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. in quanto compatibili;
- alle norme del codice civile (Libro V, titolo II, capo I, sez. III).

13) Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (DPR 642/72 Tabella art. 25) e da registrazione (DPR 131/86 Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Torino, il 13/09/2013

IL DIRIGENTE.....



IL CONTRAENTE.....

Generatore Paroli

**INFORMAZIONI
PERSONALI**

Nome	ROSELLI, GENEROSA
Ruolo ricoperto	ISTRUTTORE PEDAGOGICO
Struttura Organizzativa	AREA EDUCATIVA
Indirizzo Sede Lavorativa	Via Principe Tommaso 25
E-Mail Sede Lavorativa	generosa.roselli@comune.torino.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	11/08/1976

TITOLI DI STUDIO

Data conseguimento	16/03/2002
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
Qualifica conseguita	EDUCATORE PROFESSIONALE (laurea primo livello)
Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	DIPLOMA UNIVERSITARIO (VECCHIO ORDINAMENTO)

**ESPERIENZA LAVORATIVA
ALL'INTERNO DELL'ENTE**

Date (da-a)	28/12/2018 -
Struttura organizzativa	DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI AREA EDUCATIVA S. PERSONALE - ORGANIZZAZIONE CIRCOLI DIDATTICI (D07A)
Categoria economica	CATEGORIA C1
Date (da-a)	16/09/2013 - 24/01/2014
Struttura organizzativa	DIREZIONE CENTRALE CULTURA ED EDUCAZIONE DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI S. PERSONALE - ORGANIZZAZIONE DEI CIRCOLI DIDATTICI
Categoria economica	CATEGORIA C1
Date (da-a)	01/04/2012 - 29/06/2012
Struttura organizzativa	DIREZIONE CENTRALE CULTURA ED EDUCAZIONE DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI S. PERSONALE - ORGANIZZAZIONE DEI CIRCOLI DIDATTICI
Categoria economica	CATEGORIA C1
Date (da-a)	01/03/2012 - 31/03/2012

Struttura organizzativa	DIREZIONE CENTRALE CULTURA ED EDUCAZIONE DIREZIONE SCUOLE S. GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA
Categoria economica	CATEGORIA C1
Date (da-a)	13/09/2011 - 29/02/2012
Struttura organizzativa	DIV. SERVIZI EDUCATIVI DIRIG. COORD. CICLO EDUCATIVO 0-14 ANNI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA
Categoria economica	CATEGORIA C1
Date (da-a)	08/09/2010 - 04/03/2011
Struttura organizzativa	DIV. SERVIZI EDUCATIVI DIRIG. COORD. CICLO EDUCATIVO 0-14 ANNI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA
Categoria economica	CATEGORIA C1
Date (da-a)	18/02/2010 - 31/03/2010
Struttura organizzativa	DIV. SERVIZI EDUCATIVI DIRIG. COORD. CICLO EDUCATIVO 0-14 ANNI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA
Categoria economica	CATEGORIA C1
Date (da-a)	14/09/2009 - 17/02/2010
Struttura organizzativa	DIV. SERVIZI EDUCATIVI DIRIG.COORD.CICLO EDUCATIVO DELL'INFANZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA
Categoria economica	CATEGORIA C1
Date (da-a)	17/08/2009 - 28/08/2009
Struttura organizzativa	DIV. SERVIZI EDUCATIVI DIRIG.COORD.CICLO EDUCATIVO DELL'INFANZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA
Categoria economica	CATEGORIA C1
Date (da-a)	27/07/2009 - 07/08/2009
Struttura organizzativa	DIV. SERVIZI EDUCATIVI DIRIG.COORD.CICLO EDUCATIVO DELL'INFANZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA
Categoria economica	CATEGORIA C1
Date (da-a)	13/07/2009 - 24/07/2009
Struttura organizzativa	DIV. SERVIZI EDUCATIVI DIRIG.COORD.CICLO EDUCATIVO DELL'INFANZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA
Categoria economica	CATEGORIA C1

Date (da-a)	01/07/2009 - 10/07/2009
Struttura organizzativa	DIV. SERVIZI EDUCATIVI DIRIG.COORD.CICLO EDUCATIVO DELL'INFANZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA
Categoria economica	CATEGORIA C1
Date (da-a)	15/09/2008 - 30/06/2009
Struttura organizzativa	DIV. SERVIZI EDUCATIVI DIRIG.COORD.CICLO EDUCATIVO DELL'INFANZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA
Categoria economica	CATEGORIA C1
Date (da-a)	30/06/2008 - 11/07/2008
Struttura organizzativa	DIV. SERVIZI EDUCATIVI DIRIG.COORD.CICLO EDUCATIVO DELL'INFANZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA
Categoria economica	CATEGORIA C1
Date (da-a)	09/06/2008 - 27/06/2008
Struttura organizzativa	DIV. SERVIZI EDUCATIVI DIRIG.COORD.CICLO EDUCATIVO DELL'INFANZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA
Categoria economica	CATEGORIA C1
Date (da-a)	14/04/2008 - 16/05/2008
Struttura organizzativa	DIV. SERVIZI EDUCATIVI DIRIG.COORD.CICLO EDUCATIVO DELL'INFANZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA
Categoria economica	CATEGORIA C1
Date (da-a)	26/03/2008 - 11/04/2008
Struttura organizzativa	DIV. SERVIZI EDUCATIVI DIRIG.COORD.CICLO EDUCATIVO DELL'INFANZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA
Categoria economica	CATEGORIA C1
Date (da-a)	10/01/2008 - 19/03/2008
Struttura organizzativa	DIV. SERVIZI EDUCATIVI DIRIG.COORD.CICLO EDUCATIVO DELL'INFANZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA
Categoria economica	CATEGORIA C1
Date (da-a)	05/10/2007 - 21/12/2007
Struttura organizzativa	DIV. SERVIZI EDUCATIVI DIRIG.COORD.CICLO EDUCATIVO DELL'INFANZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA
Categoria economica	CATEGORIA C1

Date (da-a)	02/07/2007 - 13/07/2007
Struttura organizzativa	DIV. SERVIZI EDUCATIVI DIRIG.COORD.CICLO EDUCATIVO DELL'INFANZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA
Categoria economica	CATEGORIA C1
Date (da-a)	17/01/2007 - 29/06/2007
Struttura organizzativa	DIV. SERVIZI EDUCATIVI DIRIG.COORD.CICLO EDUCATIVO DELL'INFANZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA
Categoria economica	CATEGORIA C1
Date (da-a)	07/11/2006 - 22/12/2006
Struttura organizzativa	DIV. SERVIZI EDUCATIVI DIRIG.COORD.CICLO EDUCATIVO DELL'INFANZIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA
Categoria economica	CATEGORIA C1
Date (da-a)	05/06/2006 - 30/06/2006
Struttura organizzativa	DIV. SERVIZI EDUCATIVI DIRIG.COORD.CICLO EDUCATIVO DELL'INFANZIA-CENTRI DI CULTURA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA
Categoria economica	CATEGORIA C1
Date (da-a)	20/03/2006 - 12/04/2006
Struttura organizzativa	DIV. SERVIZI EDUCATIVI DIRIG.COORD.CICLO EDUCATIVO DELL'INFANZIA-CENTRI DI CULTURA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA
Categoria economica	CATEGORIA C1
	Assunta nell'Ente dal 20/03/2006

**ESPERIENZA LAVORATIVA
ALL'ESTERNO DELL'ENTE**

**FORMAZIONE INTERNA ED
ESTERNA ALL'ENTE**

**CAPACITA' E COMPETENZE
LINGUISTICHE**

**CAPACITA' E COMPETENZE
INFORMATICHE**

ALTRE ESPERIENZE

CITTÀ DI TORINO

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:

- il Comune di Torino, nella persona del dirigente comunale competente (Dr. Aldo GARBARINI nato a Torino il 22.04.1954 oppure in sua assenza nella persona del Dr. Giancarlo Dalmasso nato a Torino il 12.11.1941), che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale N. 372 approvata il 30 novembre 2005 (mecc. 2005 10558/007) esecutiva dal 21 dicembre 2005 e della determinazione dirigenziale N. 42 del 13 febbraio 2006 (mecc. 0601061/007) esecutiva dal 14 febbraio 2006 e della determinazione dirigenziale N. 128 del 12 maggio 2006 (mecc. 2006 03842/007) esecutiva dal 22 maggio 2006.
- il sig./la sig.ra **ROSELLI GENEROSA**
nato/a a **GRUMO APPULA (BA)** il **11/08/76**
residente a **TORITTO (BA)** in **P.TTA GUARESCHI, 6**

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il Comune di Torino assume a tempo determinato alle proprie dipendenze il sig./la sig.ra sopra indicato/a con supplenza temporanea a decorrere dalla data del 05/06/06 e fino al rientro della titolare ANDREONE ANNA e comunque non oltre giugno 2006.

Il rapporto di lavoro si perfeziona unicamente con la presa di servizio del dipendente salvo i casi previsti dagli artt. 16, 17 e 32 D. Lgs. 151/01.

Il/la dipendente viene assunto/a ai sensi del D. Lgs. 368/01.

2) Categoria e profilo professionale

Il/la dipendente viene assunto/a nella categoria C1, profilo professionale di educatore asilo nido con mansioni di carattere educativo didattico (cfr. art.19 regolamento comunale nidi d'infanzia).
Si applica l'art. 52 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165.

3) Assegnazione

Il dipendente viene assegnato alla Divisione Servizi Educativi, con sede attuale in Torino, Via Bazzi 4, che indicherà la sede di lavoro, riservandosi di effettuare successivi trasferimenti anche temporanei presso altre strutture, secondo le proprie esigenze organizzative o gestionali.

4) Periodo di prova

Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova pari a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per i periodi di durata superiore. Durante il predetto periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera al momento della comunicazione agli uffici competenti della Divisione Servizi Educativi o dal giorno successivo alla comunicazione al dipendente.

Il mancato superamento del periodo di prova comporta il deponimento dalla graduatoria.

5) Trattamento economico

Il trattamento economico è costituito:

- dallo stipendio tabellare base pari a Euro 17.603,75 lorde annue ai sensi dei vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
- dall'indennità di comparto nella misura prevista dalla legislazione vigente;
- dai ratei di tredicesima mensilità maturati.

Oltre a tale trattamento economico la retribuzione può essere costituita da eventuali altri compensi, indennità e benefici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il lavoratore, in base al servizio prestato, matura il diritto al Trattamento di Fine Rapporto, che sarà corrisposto dagli Istituti di Previdenza.

In caso di conferimento di supplenze in part-time, il trattamento economico sarà proporzionato all'orario di lavoro settimanale.

6) Dipendenza funzionale

Il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai Dirigenti Comunali o loro collaboratori che siano preposti alla struttura cui il lavoratore risulta assegnato.

Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di comparto.

7) Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 17h orizz (di cui 2 h. di monte ore) settimanali. Part time al 50%.

8) Cause di risoluzione

Il presente contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti rilasciati dal Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica; qualora risultassero condanne per fatti tali da destare preoccupazione ed allarme sociale e da configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse al profilo professionale di educatore supplente asili nido, l'Amministrazione si riserva di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso.

Anche nel caso in cui si constatasse la falsità delle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dal lavoratore, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.

La risoluzione del rapporto di lavoro per i suddetti motivi comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Fermo restando che il rapporto di lavoro si risolve automaticamente senza diritto al preavviso alla scadenza indicata nel presente contratto, per quanto non qui espressamente previsto si fa riferimento al C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali, alle norme ancora in vigore dei predetti contratti collettivi nazionali, alle norme del D. Lgs 368/01, alle norme del D.Lgs. 165/01, alle norme del Codice Civile (Libro V, titolo II, Capo I, Sez. III).

Inoltre poiché l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre il/la dipendente a visita di idoneità alle mansioni, il contratto di lavoro si risolve automaticamente nel caso di esito negativo di tale visita.

In caso di recesso per dimissioni volontarie, ai sensi dei vigenti CCNL, il dipendente è tenuto ad un preavviso di un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 gg. contrattualmente stabilito, con il limite massimo di 30 giorni di preavviso. In mancanza di preavviso, il dipendente è tenuto a corrispondere un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, che l'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

A tal fine la lettera di presentazione delle dimissioni volontarie deve essere protocollata dal Servizio di appartenenza ed essere recapitata tempestivamente all'ufficio competente della Divisione Servizi Educativi.

Il lavoratore, reclutato attraverso specifica graduatoria per l'assunzione a tempo determinato, resterà sospeso da ulteriori assunzioni per tutto il rimanente anno scolastico sino al 31 agosto.

9) Clausole finali

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al presente contratto può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.


Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alla disciplina prevista per le assunzioni a tempo determinato del contratto collettivo nazionale del Comparto Regioni - Autonomie Locali ed alla vigente normativa legislativa e regolamentare.

10) Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 10).

Il contraente dichiara di aver preso visione, di approvare e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel presente contratto.

Li 05/06/06

IL DIRIGENTE 

IL CONTRAENTE 

CITTÀ DI TORINO

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:

- il Comune di Torino, nella persona del dirigente comunale competente (Dr. Aldo GARBARINI nato a Torino il 22.04.1954 oppure in sua assenza nella persona del Dr. Giancarlo Dalmasso nato a Torino il 12.11.1941), che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale N. 372 approvata il 30 novembre 2005(mecc. 2005 10558/007) esecutiva dal 21 dicembre 2005 e della determinazione dirigenziale N. 42 del 13 febbraio 2006(mecc. 0601061/007) esecutiva dal 14 febbraio 2006.
- il sig./la sig.ra **ROSELLI GENEROSA**
nato/a a **GRUMO APPULA (BA)** il **11/08/76**
residente a **TORITTO (BA)** in **P.TTA GUARESCHI, 6**

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il Comune di Torino assume a tempo determinato alle proprie dipendenze il sig./la sig.ra sopra indicato/a con supplenza temporanea a decorrere dalla data del 20/03/06 e fino al rientro della titolare ANELLI LUCIA e comunque non oltre giugno 2006.

Il rapporto di lavoro si perfeziona unicamente con la presa di servizio del dipendente salvo i casi previsti dagli artt. 16, 17 e 32 D. Lgs. 151/01.

Il/la dipendente viene assunto/a ai sensi del D. Lgs. 368/01.

2) Categoria e profilo professionale

Il/la dipendente viene assunto/a nella categoria C1, profilo professionale di educatore asilo nido con mansioni di carattere educativo didattico (cfr. art.19 regolamento comunale nidi d'infanzia).

Si applica l'art. 52 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165.

3) Assegnazione

Il dipendente viene assegnato alla Divisione Servizi Educativi, con sede attuale in Torino, Via Bazzi 4, che indicherà la sede di lavoro, riservandosi di effettuare successivi trasferimenti anche temporanei presso altre strutture, secondo le proprie esigenze organizzative o gestionali.

4) Periodo di prova

Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova pari a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per i periodi di durata superiore. Durante il predetto periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera al momento della comunicazione agli uffici competenti della Divisione Servizi Educativi o dal giorno successivo alla comunicazione al dipendente.

Il mancato superamento del periodo di prova comporta il deponimento dalla graduatoria.

5) Trattamento economico

Il trattamento economico è costituito:

- dallo stipendio tabellare base pari a Euro 16.523,75 lorde annue ai sensi dei vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
- dall'indennità di comparto nella misura prevista dalla legislazione vigente;
- dai ratei di tredicesima mensilità maturati.

Oltre a tale trattamento economico la retribuzione può essere costituita da eventuali altri compensi, indennità e benefici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il lavoratore, in base al servizio prestato, matura il diritto al Trattamento di Fine Rapporto, che sarà corrisposto dagli Istituti di Previdenza.

In caso di conferimento di supplenze in part-time, il trattamento economico sarà proporzionato all'orario di lavoro settimanale.

6) Dipendenza funzionale

Il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai Dirigenti Comunali o loro collaboratori che siano preposti alla struttura cui il lavoratore risulta assegnato.

Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di comparto.

7) Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 17h orizz (di cui 2 h. di monte ore) settimanali. Part time al 50%.

8) Cause di risoluzione

Il presente contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti rilasciati dal Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica; qualora risultassero condanne per fatti tali da destare preoccupazione ed allarme sociale e da configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse al profilo professionale di educatore supplente asili nido, l'Amministrazione si riserva di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso.

Anche nel caso in cui si constatasse la falsità delle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dal lavoratore, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.

La risoluzione del rapporto di lavoro per i suddetti motivi comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Fermo restando che il rapporto di lavoro si risolve automaticamente senza diritto al preavviso alla scadenza indicata nel presente contratto, per quanto non qui espressamente previsto si fa riferimento al C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali, alle norme ancora in vigore dei predetti contratti collettivi nazionali, alle norme del D. Lgs 368/01, alle norme del D.Lgs. 165/01, alle norme del Codice Civile (Libro V, titolo II, Capo I, Sez. III).

Inoltre poiché l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre il/la dipendente a visita di idoneità alle mansioni, il contratto di lavoro si risolve automaticamente nel caso di esito negativo di tale visita.

In caso di recesso per dimissioni volontarie, ai sensi dei vigenti CCNL, il dipendente è tenuto ad un preavviso di un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 gg. contrattualmente stabilito, con il limite massimo di 30 giorni di preavviso. In mancanza di preavviso, il dipendente è tenuto a corrispondere un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, che l'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

A tal fine la lettera di presentazione delle dimissioni volontarie deve essere protocollata dal Servizio di appartenenza ed essere recapitata tempestivamente all'ufficio competente della Divisione Servizi Educativi.

Il lavoratore, reclutato attraverso specifica graduatoria per l'assunzione a tempo determinato, resterà sospeso da ulteriori assunzioni per tutto il rimanente anno scolastico sino al 31 agosto.

9) Clausole finali


In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al presente contratto può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.


Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alla disciplina prevista per le assunzioni a tempo determinato del contratto collettivo nazionale del Comparto Regioni - Autonomie Locali ed alla vigente normativa legislativa e regolamentare.

10) Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 10).

Il contraente dichiara di aver preso visione, di approvare e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel presente contratto.

Li 20/03/06

IL DIRIGENTE 

IL CONTRAENTE..... 

CITTÀ DI TORINO

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:

- il Comune di Torino, nella persona del dirigente comunale competente (Dr. **Aldo GARBARINI** nato a Torino il **22.04.1954** oppure in sua assenza nella persona del Dr. **Giancarlo Dalmasso** nato a Torino il **12.11.1941**), che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale N. 372 approvata il 30 novembre 2005 (mecc. 2005 10558/007) esecutiva dal 21 dicembre 2005 e della determinazione dirigenziale N. 42 del 13 febbraio 2006 (mecc. 0601061/007) esecutiva dal 14 febbraio 2006 e della determinazione dirigenziale N. 128 del 12 maggio 2006 (mecc. 2006 03842/007) esecutiva dal 22 maggio 2006.
- il sig./la sig.ra **ROSELLI GENEROSA**
nato/a a **GRUMO APPULA (BA)** il **11/08/76**
residente a **TORITTO (BA)** in **P.TTA GUARESCHI, 6**

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il Comune di Torino assume a tempo determinato alle proprie dipendenze il sig./la sig.ra sopra indicato/a con supplenza temporanea a decorrere dalla data del 05/06/06 e fino al rientro della titolare **ANDREONE ANNA** e comunque non oltre giugno 2006.

Il rapporto di lavoro si perfeziona unicamente con la presa di servizio del dipendente salvo i casi previsti dagli artt. 16, 17 e 32 D. Lgs. 151/01.

Il/la dipendente viene assunto/a ai sensi del D. Lgs. 368/01.

2) Categoria e profilo professionale

Il/la dipendente viene assunto/a nella categoria C1, profilo professionale di educatore asilo nido con mansioni di carattere educativo didattico (cfr. art.19 regolamento comunale nidi d'infanzia).

Si applica l'art. 52 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165.

3) Assegnazione

Il dipendente viene assegnato alla Divisione Servizi Educativi, con sede attuale in Torino, Via Bazzi 4, che indicherà la sede di lavoro, riservandosi di effettuare successivi trasferimenti anche temporanei presso altre strutture, secondo le proprie esigenze organizzative o gestionali.

4) Periodo di prova

Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova pari a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per i periodi di durata superiore. Durante il predetto periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera al momento della comunicazione agli uffici competenti della Divisione Servizi Educativi o dal giorno successivo alla comunicazione al dipendente.

Il mancato superamento del periodo di prova comporta il depennamento dalla graduatoria.

5) Trattamento economico

Il trattamento economico è costituito:

- dallo stipendio tabellare base pari a Euro 17.603,75 lorde annue ai sensi dei vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
- dall'indennità di comparto nella misura prevista dalla legislazione vigente;
- dai ratei di tredicesima mensilità maturati.

Oltre a tale trattamento economico la retribuzione può essere costituita da eventuali altri compensi, indennità e benefici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il lavoratore, in base al servizio prestato, matura il diritto al Trattamento di Fine Rapporto, che sarà corrisposto dagli Istituti di Previdenza.

In caso di conferimento di supplenze in part-time, il trattamento economico sarà proporzionato all'orario di lavoro settimanale.

6) Dipendenza funzionale

Il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai Dirigenti Comunali o loro collaboratori che siano preposti alla struttura cui il lavoratore risulta assegnato.

Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di comparto.

7) Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 17h orizz (di cui 2 h. di monte ore) settimanali. Part time al 50%.

8) Cause di risoluzione

Il presente contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti rilasciati dal Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica; qualora risultassero condanne per fatti tali da destare preoccupazione ed allarme sociale e da configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse al profilo professionale di educatore supplente asili nido, l'Amministrazione si riserva di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso.

Anche nel caso in cui si constatasse la falsità delle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dal lavoratore, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.

La risoluzione del rapporto di lavoro per i suddetti motivi comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Fermo restando che il rapporto di lavoro si risolve automaticamente senza diritto al preavviso alla scadenza indicata nel presente contratto, per quanto non qui espressamente previsto si fa riferimento al C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali, alle norme ancora in vigore dei predetti contratti collettivi nazionali, alle norme del D. Lgs 368/01, alle norme del D.Lgs. 165/01, alle norme del Codice Civile (Libro V, titolo II, Capo I, Sez. III).

Inoltre poiché l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre il/la dipendente a visita di idoneità alle mansioni, il contratto di lavoro si risolve automaticamente nel caso di esito negativo di tale visita.

In caso di recesso per dimissioni volontarie, ai sensi dei vigenti CCNL, il dipendente è tenuto ad un preavviso di un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 gg. contrattualmente stabilito, con il limite massimo di 30 giorni di preavviso. In mancanza di preavviso, il dipendente è tenuto a corrispondere un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, che l'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

A tal fine la lettera di presentazione delle dimissioni volontarie deve essere protocollata dal Servizio di appartenenza ed essere recapitata tempestivamente all'ufficio competente della Divisione Servizi Educativi.

Il lavoratore, reclutato attraverso specifica graduatoria per l'assunzione a tempo determinato, resterà sospeso da ulteriori assunzioni per tutto il rimanente anno scolastico sino al 31 agosto.

9) Clausole finali

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al presente contratto può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alla disciplina prevista per le assunzioni a tempo determinato del contratto collettivo nazionale del Comparto Regioni - Autonomie Locali ed alla vigente normativa legislativa e regolamentare.

10) Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 10).

Il contraente dichiara di aver preso visione, di approvare e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel presente contratto.

Li 05/06/06

IL DIRIGENTE 

IL CONTRAENTE..... 

CITTÀ DI TORINO

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:

- il Comune di Torino, nella persona del dirigente comunale competente (Dr. Giuseppe NOTA nato a Moncalieri (TO) il 20.02.1956 oppure in sua assenza nella persona del Dr. Aldo GARBARINI nato a Torino il 22.04.1954), che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale N. 060189/D7/ASE del 19 luglio 2006 (mecc. 200605556/07) esecutiva dal 27 luglio 2006 e della determinazione dirigenziale N. 060212/D7/ASE del 28 luglio 2006 (mecc. 0605855/007) esecutiva dal 3 agosto 2006 e della determinazione dirigenziale N. 070003/D7/ASE del 12 gennaio 2007 (mecc. 070149/007) esecutiva dal 12 gennaio 2007.
- il sig./la sig.ra **ROSELLI GENEROSA** nato/a a **GRUMO APPULA (BA)** il **11/08/76** residente a **TORITTO (BA)** in **P.TTA GUARESCHI, 6**

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il Comune di Torino assume a tempo determinato alle proprie dipendenze il sig./la sig.ra sopra indicato/a con supplenza temporanea a decorrere dalla data del 17/01/07 e fino al rientro della titolare CROSETTI FELICITA e comunque non oltre il 29 giugno 2007.

Il rapporto di lavoro si perfeziona unicamente con la presa di servizio del dipendente salvo i casi previsti dagli artt. 16, 17 e 42 D. Lgs. 151/01.

Il/la dipendente viene assunto/a ai sensi del D. Lgs. 368/01.

2) Categoria e profilo professionale

Il/la dipendente viene assunto/a nella categoria C1, profilo professionale di educatore asilo nido con mansioni di carattere educativo didattico (cfr. art.19 regolamento comunale nidi d'infanzia).

Si applica l'art. 52 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165.

3) Assegnazione

Il dipendente viene assegnato alla Divisione Servizi Educativi, con sede attuale in Torino, Via Bazzi 4, che indicherà la sede di lavoro, riservandosi di effettuare successivi trasferimenti anche temporanei presso altre strutture, secondo le proprie esigenze organizzative o gestionali.

4) Periodo di prova

Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova pari a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per i periodi di durata superiore. Durante il predetto periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera al momento della comunicazione agli uffici competenti della Divisione Servizi Educativi o dal giorno successivo alla comunicazione al dipendente.

Il mancato superamento del periodo di prova comporta il deponimento dalla graduatoria.

5) Trattamento economico

Il trattamento economico è costituito:

- dallo stipendio tabellare base pari a Euro 17.603,75 lorde annue ai sensi dei vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
- dall'indennità di comparto nella misura prevista dalla legislazione vigente;
- dai ratei di tredicesima mensilità maturati.

Oltre a tale trattamento economico la retribuzione può essere costituita da eventuali altri compensi, indennità e benefici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il lavoratore, in base al servizio prestato, matura il diritto al Trattamento di Fine Rapporto, che sarà corrisposto dagli Istituti di Previdenza.

In caso di conferimento di supplenze in part-time, il trattamento economico sarà proporzionato all'orario di lavoro settimanale.

6) Dipendenza funzionale

Il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai Dirigenti Comunali o loro collaboratori che siano preposti alla struttura cui il lavoratore risulta assegnato.

Tutte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di comparto.

7) Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 17h orizz settimanali(di cui 2 di monte ore). Part time al 50%.

8) Cause di risoluzione

Il presente contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti rilasciati dal Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica; qualora risultassero condanne per fatti tali da destare preoccupazione ed allarme sociale e da configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse al profilo professionale di educatore supplente asili nido, l'Amministrazione si riserva di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso.

Anche nel caso in cui si constatasse la falsità delle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dal lavoratore, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.

La risoluzione del rapporto di lavoro per i suddetti motivi comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Termo restando che il rapporto di lavoro si risolve automaticamente senza diritto al preavviso alla scadenza indicata nel presente contratto, per quanto non qui espressamente previsto si fa riferimento al C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali, alle norme ancora in vigore dei predetti contratti collettivi nazionali, alle norme del D. Lgs 368/01, alle norme del D.Lgs. 165/01, alle norme del Codice Civile (Libro V, titolo II, Capo I, Sez. III).

Inoltre poiché l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre il/la dipendente a visita di idoneità alle mansioni, il contratto di lavoro si risolve automaticamente nel caso di esito negativo di tale visita.

In caso di recesso per dimissioni volontarie, ai sensi dei vigenti CCNL, il dipendente è tenuto ad un preavviso di un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 gg. contrattualmente stabilito, con il limite massimo di 30 giorni di preavviso. In mancanza di preavviso, il dipendente è tenuto a corrispondere un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, che l'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

A tal fine la lettera di presentazione delle dimissioni volontarie deve essere protocollata dal Servizio di appartenenza ed essere recapitata tempestivamente all'ufficio competente della Divisione Servizi Educativi.

Il lavoratore, reclutato attraverso specifica graduatoria per l'assunzione a tempo determinato, resterà sospeso da ulteriori assunzioni per tutto il rimanente anno scolastico sino al 31 agosto.

9) Clausole finali

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al presente contratto può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.


Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alla disciplina prevista per le assunzioni a tempo determinato del contratto collettivo nazionale del Comparto Regioni - Autonomie Locali ed alla vigente normativa legislativa e regolamentare.

10) Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 10).


Il contraente dichiara di aver preso visione, di approvare e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel presente contratto.

di 17/01/07

IL DIRIGENTE



IL CONTRAENTE



CITTÀ DI TORINO

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:

- il Comune di Torino, nella persona del dirigente comunale competente (Dr. **Giuseppe NOTA** nato a **Moncalieri (TO)** il **20.02.1956** oppure in sua assenza nella persona del Dr. **Aldo GARBARINI** nato a **Torino** il **22.04.1954**), che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale N. 165/D7/ASE del 20 luglio 2007 (mecc. 200704986/007) esecutiva dal 22 agosto 2007.
- il sig./la sig.ra **ROSELLI GENEROSA**
nato/a a **GRUMO APPULA (BA)** il **11/08/1976**
residente a **TORINO** in **VIA MASSENA 85**

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il Comune di Torino assume a tempo determinato alle proprie dipendenze il sig./la sig.ra sopra indicato/a con supplenza temporanea a decorrere dalla data del 10/01/2008 e fino al rientro della titolare **GIALLORENZO MARIA** e comunque non oltre il 27 giugno 2008.

Il rapporto di lavoro si perfeziona unicamente con la presa di servizio del dipendente salvo i casi previsti dagli artt. 16, 17 e 32 D. Lgs. 151/01.

Il/la dipendente viene assunto/a ai sensi del D. Lgs. 368/01.

2) Categoria e profilo professionale

Il/la dipendente viene assunto/a nella categoria C1, profilo professionale di educatore asilo nido con mansioni di carattere educativo didattico (cfr. art. 19 regolamento comunale nidi d'infanzia).

Si applica l'art. 52 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165.

3) Assegnazione

Il dipendente viene assegnato alla Divisione Servizi Educativi, con sede attuale in Torino, Via Bazzi 4, che indicherà la sede di lavoro, riservandosi di effettuare successivi trasferimenti anche temporanei presso altre strutture, secondo le proprie esigenze organizzative o gestionali.

4) Periodo di prova

Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova pari a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per i periodi di durata superiore. Durante il predetto periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera al momento della comunicazione agli uffici competenti della Divisione Servizi Educativi o dal giorno successivo alla comunicazione al dipendente.

Il mancato superamento del periodo di prova comporta il deponimento dalla graduatoria.

5) Trattamento economico

Il trattamento economico è costituito:

- dallo stipendio tabellare base pari a Euro 17.603,75 lorde annue ai sensi dei vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
- dall'indennità di comparto nella misura prevista dalla legislazione vigente;
- dai ratei di tredicesima mensilità maturati.

Oltre a tale trattamento economico la retribuzione può essere costituita da eventuali altri compensi, indennità e benefici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il lavoratore, in base al servizio prestato, matura il diritto al Trattamento di Fine Rapporto, che sarà corrisposto dagli Istituti di Previdenza.

In caso di conferimento di supplenze in part-time, il trattamento economico sarà proporzionato all'orario di lavoro settimanale.

6) Dipendenza funzionale

Il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai Dirigenti Comunali o loro collaboratori che siano preposti alla struttura cui il lavoratore risulta assegnato.

Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di comparto.

7) Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 33h (di cui 3 h. di monte ore) settimanali. Tempo pieno.

8) Cause di risoluzione

Il presente contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti rilasciati dal Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica; qualora risultassero condanne per fatti tali da destare preoccupazione ed allarme sociale e da configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse al profilo professionale di educatore supplente asili nido, l'Amministrazione si riserva di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso.

Anche nel caso in cui si constatasse la falsità delle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dal lavoratore, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.

La risoluzione del rapporto di lavoro per i suddetti motivi comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Fermo restando che il rapporto di lavoro si risolve automaticamente senza diritto al preavviso alla scadenza indicata nel presente contratto, per quanto non qui espressamente previsto si fa riferimento al C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali, alle norme ancora in vigore dei predetti contratti collettivi nazionali, alle norme del D. Lgs 368/01, alle norme del D.Lgs. 165/01, alle norme del Codice Civile (Libro V, titolo II, Capo I, Sez. III).

Inoltre poiché l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre il/la dipendente a visita di idoneità alle mansioni, il contratto di lavoro si risolve automaticamente nel caso di esito negativo di tale visita.

In caso di recesso per dimissioni volontarie, ai sensi dei vigenti CCNL, il dipendente è tenuto ad un preavviso di un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 gg. contrattualmente stabilito, con il limite massimo di 30 giorni di preavviso. In mancanza di preavviso, il dipendente è tenuto a corrispondere un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, che l'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

A tal fine la lettera di presentazione delle dimissioni volontarie deve essere protocollata dal Servizio di appartenenza ed essere recapitata tempestivamente all'ufficio competente della Divisione Servizi Educativi.

Il lavoratore, reclutato attraverso specifica graduatoria per l'assunzione a tempo determinato, resterà sospeso da ulteriori assunzioni per tutto il rimanente anno scolastico sino al 31 agosto.

9) Clausole finali

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al presente contratto può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alla disciplina prevista per le assunzioni a tempo determinato del contratto collettivo nazionale del Comparto Regioni - Autonomie Locali ed alla vigente normativa legislativa e regolamentare.

10) Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 10).

Il contraente dichiara di aver preso visione, di approvare e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel presente contratto.

Li 10/01/2008

IL DIRIGENTE

IL CONTRAENTE

GN/mp

CITTÀ DI TORINO

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:

- il Comune di Torino, nella persona del dirigente comunale competente (Dr. Giuseppe NOTA nato a Moncalieri (TO) il 20.02.1956 oppure in sua assenza nella persona del Dr. Aldo GARBARINI nato a Torino il 22.04.1954), che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale N. 165/D7/ASE del 20 luglio 2007 (mecc. 200704886/007) esecutiva dal 22 agosto 2007, N. 2/D7/ASE dell' 8 gennaio 2008 (mecc. 0800046/007) esecutiva dal 9 gennaio 2008, N. 10/D7/ASE del 16 gennaio 2008 (mecc. 0800216/007) esecutiva dal 16 gennaio 2008 e N. 46 del 03 marzo 2008 (mecc. 2008 01255/007) esecutiva dal 04 marzo 2008.
- il sig./la sig.ra **ROSELLI GENEROSA**
nato/a a **GRUMO APPULA (BA)** il **11/08/1976**
residente a **TORINO** in **VIA MASSENA 85**

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il Comune di Torino assume a tempo determinato alle proprie dipendenze il sig./la sig.ra sopra indicato/a con supplenza temporanea a decorrere dalla data del 26/03/2008 e fino al rientro della titolare GIALLORENZO MARIA e comunque non oltre il 27 giugno 2008, in deroga a quanto stabilito dalla Legge 244 del 24 dicembre 2007 "Legge Finanziaria per l'anno 2008" e in attuazione delle linee di indirizzo contenute nella circolare n. 3/2008 del 11/03/08 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il rapporto di lavoro si perfeziona unicamente con la presa di servizio del dipendente salvo i casi previsti dagli artt. 16, 17 e 32 D. Lgs. 151/01.
Il/la dipendente viene assunto/a ai sensi del D. Lgs. 368/01.

2) Categoria e profilo professionale

Il/la dipendente viene assunto/a nella categoria C1, profilo professionale di educatore asilo nido con mansioni di carattere educativo didattico (cfr. art.19 regolamento comunale nidi d'infanzia).
Si applica l'art. 52 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165.

3) Assegnazione

Il dipendente viene assegnato alla Divisione Servizi Educativi, con sede attuale in Torino, Via Bazzi 4, che indicherà la sede di lavoro, riservandosi di effettuare successivi trasferimenti anche temporanei presso altre strutture, secondo le proprie esigenze organizzative o gestionali.

4) Periodo di prova

Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova pari a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per i periodi di durata superiore. Durante il predetto periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera al momento della comunicazione agli uffici competenti della Divisione Servizi Educativi o dal giorno successivo alla comunicazione al dipendente.
Il mancato superamento del periodo di prova comporta il deponimento dalla graduatoria.

5) Trattamento economico

Il trattamento economico è costituito:

- dallo stipendio tabellare base pari a Euro 17.603,75 lorde annue ai sensi dei vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali;
- dall'indennità di comparto nella misura prevista dalla legislazione vigente;
- dai ratei di tredicesima mensilità maturati.

Oltre a tale trattamento economico la retribuzione può essere costituita da eventuali altri compensi, indennità e benefici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il lavoratore in base al servizio prestato, matura il diritto al Trattamento di Fine Rapporto, che sarà corrisposto dagli Istituti di Previdenza.

In caso di conferimento di supplenze in part-time, il trattamento economico sarà proporzionato all'orario di lavoro settimanale.

6) Dipendenza funzionale

Il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai Dirigenti Comunali o loro collaboratori che siano preposti alla struttura cui il lavoratore risulta assegnato.

Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di comparto.

7) Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 33h (di cui 3 h. di monte ore) settimanali. Tempo pieno.

8) Cause di risoluzione

Il presente contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti rilasciati dal Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica; qualora risultassero condanne per fatti tali da destare preoccupazione ed allarme sociale e da configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse al profilo professionale di educatore supplente asili nido, l'Amministrazione si riserva di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso.

Anche nel caso in cui si constatasse la falsità delle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dal lavoratore, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.

La risoluzione del rapporto di lavoro per i suddetti motivi comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Fermo restando che il rapporto di lavoro si risolve automaticamente senza diritto al preavviso alla scadenza indicata nel presente contratto, per quanto non qui espressamente previsto si fa riferimento al C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali, alle norme ancora in vigore dei predetti contratti collettivi nazionali, alle norme del D. Lgs. 338/01, alle norme del D. Lgs. 165/01, alle norme del Codice Civile (Libro V, titolo II, Capo I, Sez. III).

Inoltre poiché l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre il/la dipendente a visita di idoneità alle mansioni, il contratto di lavoro si risolve automaticamente nel caso di esito negativo di tale visita.

In caso di recesso per dimissioni volontarie, ai sensi dei vigenti CCNL, il dipendente è tenuto ad un preavviso di un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 gg. contrattualmente stabilito, con il limite massimo di 30 giorni di preavviso. In mancanza di preavviso, il dipendente è tenuto a corrispondere un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, che l'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

A tal fine la lettera di presentazione delle dimissioni volontarie deve essere protocollata dal Servizio di appartenenza ed essere recapitata tempestivamente all'ufficio competente della Divisione Servizi Educativi.

Il lavoratore, reclutato attraverso specifica graduatoria per l'assunzione a tempo determinato, resterà sospeso da ulteriori assunzioni per tutto il rimanente anno scolastico sino al 31 agosto.

9) Clausole finali

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al presente contratto può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alla disciplina prevista per le assunzioni a tempo determinato del contratto collettivo nazionale del Comparto Regioni - Autonomie Locali ed alla vigente normativa legislativa e regolamentare.

10) Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 10).

Il contraente dichiara di aver preso visione, di approvare e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel presente contratto.

L. 26/03/2008

IL DIRIGENTE

IL CONTRAENTE

CITTÀ DI TORINO

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:

- il Comune di Torino, nella persona del dirigente comunale competente (Dr. **Giuseppe NOTA** nato a **Moncalieri (TO)** il **20.02.1956** oppure in sua assenza nella persona del Dr. **Aldo GARBARINI** nato a **Torino** il **22.04.1954**), che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale N. 165/D7/ASE del 20 luglio 2007 (mecc. 200704986/007) esecutiva dal 22 agosto 2007, N. 2/D7/ASE dell' 8 gennaio 2008 (mecc. 0800046/007) esecutiva dal 9 gennaio 2008, N. 10/D7/ASE del 16 gennaio 2008(mecc. 0800216/007) esecutiva dal 16 gennaio 2008 e N. 46 del 03 marzo 2008(mecc.2008 01255/007) esecutiva dal 04 marzo 2008.
- il sig./la sig.ra **ROSELLI GENEROSA** nato/a a **GRUMO APPULA (BA)** il **11/08/1976** residente a **TORINO** in **VIA MASSENA 85**

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il Comune di Torino assume a tempo determinato alle proprie dipendenze il sig./la sig.ra sopra indicato/a con supplenza temporanea a decorrere dalla data del 14/04/2008 e fino al rientro della titolare **PONZO MARIA ROSARIA** e comunque non oltre il 27 giugno 2008 in attuazione delle linee di indirizzo contenute nella circolare n. 3/2008 del 19/03/08 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento della Funzione Pubblica interpretative e attuative della disposizione di cui alla Legge 244 del 24 dicembre 2007 "Legge Finanziaria per l'anno 2008".

Il rapporto di lavoro si perfeziona unicamente con la presa di servizio del dipendente salvo i casi previsti dagli artt. 16, 17 e 32 D. Lgs. 151/01.

Il/la dipendente viene assunto/a ai sensi del D. Lgs. 368/01.

2) Categoria e profilo professionale

Il/la dipendente viene assunto/a nella categoria C1, profilo professionale di educatore asilo nido con mansioni di carattere educativo didattico (cfr. art.19 regolamento comunale nidi d'infanzia).

Si applica l'art. 52 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165.

3) Assegnazione

Il dipendente viene assegnato alla Divisione Servizi Educativi, con sede attuale in Torino, Via Bazzi 4, che indicherà la sede di lavoro, riservandosi di effettuare successivi trasferimenti anche temporanei presso altre strutture, secondo le proprie esigenze organizzative o gestionali.

4) Periodo di prova

Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova pari a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per i periodi di durata superiore. Durante il predetto periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera al momento della comunicazione agli uffici competenti della Divisione Servizi Educativi o dal giorno successivo alla comunicazione al dipendente.

Il mancato superamento del periodo di prova comporta il deperimento dalla graduatoria.

5) Trattamento economico

Il trattamento economico è costituito:

- dallo stipendio tabellare base pari a Euro 17.603,75 lorde annue ai sensi dei vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
- dall'indennità di comparto nella misura prevista dalla legislazione vigente;
- dai ratei di tredicesima mensilità maturati.

Oltre a tale trattamento economico la retribuzione può essere costituita da eventuali altri compensi, indennità e benefici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il lavoratore, in base al servizio prestato, matura il diritto al Trattamento di Fine Rapporto, che sarà corrisposto dagli Istituti di Previdenza.

In caso di conferimento di supplenze in part-time, il trattamento economico sarà proporzionato all'orario di lavoro settimanale.

6) Dipendenza funzionale

Il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai Dirigenti Comunali o loro collaboratori che siano preposti alla struttura cui il lavoratore risulta assegnato.

Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di comparto.

7) Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 33h (di cui 3 h. di monte ore) settimanali. Tempo pieno.

8) Cause di risoluzione

Il presente contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti rilasciati dal Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica; qualora risultassero condanne per fatti tali da destare preoccupazione ed allarme sociale e da configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse al profilo professionale di educatore supplente asili nido, l'Amministrazione si riserva di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso.

Anche nel caso in cui si constatasse la falsità delle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dal lavoratore, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.

La risoluzione del rapporto di lavoro per i suddetti motivi comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Fermo restando che il rapporto di lavoro si risolve automaticamente senza diritto al preavviso alla scadenza indicata nel presente contratto, per quanto non qui espressamente previsto si fa riferimento al C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali, alle norme ancora in vigore dei predetti contratti collettivi nazionali, alle norme del D. Lgs 368/01, alle norme del D.Lgs. 165/01, alle norme del Codice Civile (Libro V, titolo II, Capo I, Sez. III).

Inoltre poiché l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre il/la dipendente a visita di idoneità alle mansioni, il contratto di lavoro si risolve automaticamente nel caso di esito negativo di tale visita.

In caso di recesso per dimissioni volontarie, ai sensi dei vigenti CCNL, il dipendente è tenuto ad un preavviso di un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 gg. contrattualmente stabilito, con il limite massimo di 30 giorni di preavviso. In mancanza di preavviso, il dipendente è tenuto a corrispondere un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, che l'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

A tal fine la lettera di presentazione delle dimissioni volontarie deve essere protocollata dal Servizio di appartenenza ed essere recapitata tempestivamente all'ufficio competente della Divisione Servizi Educativi.

Il lavoratore, reclutato attraverso specifica graduatoria per l'assunzione a tempo determinato, resterà sospeso da ulteriori assunzioni per tutto il rimanente anno scolastico sino al 31 agosto.

9) Clausole finali

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al presente contratto può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alla disciplina prevista per le assunzioni a tempo determinato del contratto collettivo nazionale del Comparto Regioni - Autonomie Locali ed alla vigente normativa legislativa e regolamentare.

10) Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 10).

Il contraente dichiara di aver preso visione, di approvare e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel presente contratto.

Li 14/04/2008

IL DIRIGENTE 

IL CONTRAENTE 

CITTÀ DI TORINO

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:

- il Comune di Torino, nella persona del dirigente comunale competente (Dr. **Giuseppe NOTA** nato a **Moncalieri (TO)** il **20.02.1956** oppure in sua assenza nella persona del Dr. **Aldo GARBARINI** nato a **Torino** il **22.04.1954**), che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale N. 165/D7/ASE del 20 luglio 2007 (mecc. 200704986/007) esecutiva dal 22 agosto 2007, N. 2/D7/ASE dell' 8 gennaio 2008 (mecc. 0800046/007) esecutiva dal 9 gennaio 2008, N. 10/D7/ASE del 16 gennaio 2008(mecc. 0800216/007) esecutiva dal 16 gennaio 2008 e N. 46 del 03 marzo 2008(mecc.2008 01255/007) esecutiva dal 04 marzo 2008.
- il sig./la sig.ra **ROSELLI GENEROSA**
nato/a a **GRUMO APPULA (BA)** il **11/08/1976**
residente a **TORINO** in **VIA MASSENA 85**

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il Comune di Torino assume a tempo determinato alle proprie dipendenze il sig./la sig.ra sopra indicato/a con supplenza temporanea a decorrere dalla data del 14/04/2008 e fino al rientro della titolare PONZO MARIA ROSARIA e comunque non oltre il 27 giugno 2008 in attuazione delle linee di indirizzo contenute nella circolare n. 3/2008 del 19/03/08 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento della Funzione Pubblica interpretative e attuative della disposizione di cui alla Legge 244 del 24 dicembre 2007 "Legge Finanziaria per l'anno 2008".
Il rapporto di lavoro si perfeziona unicamente con la presa di servizio del dipendente salvo i casi previsti dagli artt. 16, 17 e 32 D. Lgs. 151/01.

Il/la dipendente viene assunto/a ai sensi del D. Lgs. 368/01.

2) Categoria e profilo professionale

Il/la dipendente viene assunto/a nella categoria C1, profilo professionale di educatore asilo nido con mansioni di carattere educativo didattico (cfr. art.19 regolamento comunale nidi d'infanzia).
Si applica l'art. 52 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165.

3) Assegnazione

Il dipendente viene assegnato alla Divisione Servizi Educativi, con sede attuale in Torino, Via Bazzi 4, che indicherà la sede di lavoro, riservandosi di effettuare successivi trasferimenti anche temporanei presso altre strutture, secondo le proprie esigenze organizzative o gestionali.

4) Periodo di prova

Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova pari a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per i periodi di durata superiore. Durante il predetto periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera al momento della comunicazione agli uffici competenti della Divisione Servizi Educativi o dal giorno successivo alla comunicazione al dipendente.
Il mancato superamento del periodo di prova comporta il deponimento dalla graduatoria.

5) Trattamento economico

Il trattamento economico è costituito:

- dallo stipendio tabellare base pari a Euro 17.603,75 lorde annue ai sensi dei vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
- dall'indennità di comparto nella misura prevista dalla legislazione vigente;
- dai ratei di tredicesima mensilità maturati.

Oltre a tale trattamento economico la retribuzione può essere costituita da eventuali altri compensi, indennità e benefici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il lavoratore, in base al servizio prestato, matura il diritto al Trattamento di Fine Rapporto, che sarà corrisposto dagli Istituti di Previdenza.

In caso di conferimento di supplenze in part-time, il trattamento economico sarà proporzionato all'orario di lavoro settimanale.

6) Dipendenza funzionale

Il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai Dirigenti Comunali o loro collaboratori che siano preposti alla struttura cui il lavoratore risulta assegnato.

Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di comparto.

7) Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 33h (di cui 3 h. di monte ore) settimanali. Tempo pieno.

8) Cause di risoluzione

Il presente contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti rilasciati dal Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica; qualora risultassero condanne per fatti tali da destare preoccupazione ed allarme sociale e da configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse al profilo professionale di educatore supplente asili nido, l'Amministrazione si riserva di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso.

Anche nel caso in cui si constatasse la falsità delle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dal lavoratore, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.

La risoluzione del rapporto di lavoro per i suddetti motivi comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Fermo restando che il rapporto di lavoro si risolve automaticamente senza diritto al preavviso alla scadenza indicata nel presente contratto, per quanto non qui espressamente previsto si fa riferimento al C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali, alle norme ancora in vigore dei predetti contratti collettivi nazionali, alle norme del D. Lgs 368/01, alle norme del D.Lgs. 165/01, alle norme del Codice Civile (Libro V, titolo II, Capo I, Sez. III).

Inoltre poiché l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre il/la dipendente a visita di idoneità alle mansioni, il contratto di lavoro si risolve automaticamente nel caso di esito negativo di tale visita.

In caso di recesso per dimissioni volontarie, ai sensi dei vigenti CCNL, il dipendente è tenuto ad un preavviso di un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 gg. contrattualmente stabilito, con il limite massimo di 30 giorni di preavviso. In mancanza di preavviso, il dipendente è tenuto a corrispondere un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, che l'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

A tal fine la lettera di presentazione delle dimissioni volontarie deve essere protocollata dal Servizio di appartenenza ed essere recapitata tempestivamente all'ufficio competente della Divisione Servizi Educativi.

Il lavoratore, reclutato attraverso specifica graduatoria per l'assunzione a tempo determinato, resterà sospeso da ulteriori assunzioni per tutto il rimanente anno scolastico sino al 31 agosto.

9) Clausole finali

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al presente contratto può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alla disciplina prevista per le assunzioni a tempo determinato del contratto collettivo nazionale del Comparto Regioni - Autonomie Locali ed alla vigente normativa legislativa e regolamentare.

10) Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 10).

Il contraente dichiara di aver preso visione, di approvare e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel presente contratto.

Li 14/04/2008

IL DIRIGENTE

IL CONTRAENTE.....

CITTÀ DI TORINO

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:

- il Comune di Torino, nella persona del dirigente comunale competente (Dr. **Giuseppe NOTA** nato a **Moncalieri (TO)** il **20.02.1956** oppure in sua assenza nella persona del Dr. **Aldo GARBARINI** nato a **Torino** il **22.04.1954**), che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale N. 070129/D7/ASE del 18 giugno 2007 (mecc. 0703999/007) esecutiva dal 21 giugno 2007.
- il sig./la sig.ra **ROSELLI GENEROSA**
nato/a a **GRUMO APPULA (BA)** il **11/08/1976**
residente a **TORINO** in **VIA MASSENA 85**

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il Comune di Torino assume a tempo determinato alle proprie dipendenze il sig./la sig.ra sopra indicato/a con supplenza temporanea a decorrere dalla data del **02/07/2007** e in aggiunta in sezione per inserimento di soggetto con disabilità e fino alla data di cessazione della frequenza di bimbi portatori di deficit e comunque non oltre il **13/07/2007**. Il rapporto di lavoro si perfeziona unicamente con la presa di servizio del dipendente salvo i casi previsti dagli artt. 16, 17 e 32 D. Lgs. 151/01.

Il/la dipendente viene assunto/a ai sensi del D.Lgs. 368/01 per le ragioni di carattere produttivo e organizzativo sopra enunciate.

2) Categoria e profilo professionale

Il/la dipendente viene assunto/a nella categoria C1, profilo professionale di educatore asilo nido con mansioni di carattere educativo didattico (cfr. art.19 regolamento comunale nidi d'infanzia).

Si applica l'art. 52 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165.

3) Assegnazione

Il dipendente viene assegnato alla Divisione Servizi Educativi, con sede attuale in Torino, Via Bazzi 4, che indicherà la sede di lavoro, riservandosi di effettuare successivi trasferimenti anche temporanei presso altre strutture, secondo le proprie esigenze organizzative o gestionali.

4) Periodo di prova

Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova pari a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per i periodi di durata superiore. Durante il predetto periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera al momento della comunicazione agli uffici competenti della Divisione Servizi Educativi o dal giorno successivo alla comunicazione al dipendente.

Il mancato superamento del periodo di prova comporta il deponimento dalla graduatoria.

5) Trattamento economico

Il trattamento economico è costituito:

- dallo stipendio tabellare base pari a Euro 17.603,75 lorde annue ai sensi dei vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
- dall'indennità di comparto nella misura prevista dalla legislazione vigente;
- dai ratei di tredicesima mensilità maturati.

Oltre a tale trattamento economico la retribuzione può essere costituita da eventuali altri compensi, indennità e benefici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il lavoratore, in base al servizio prestato, matura il diritto al Trattamento di Fine Rapporto, che sarà corrisposto dagli Istituti di Previdenza.

In caso di conferimento di supplenze in part-time, il trattamento economico sarà proporzionato all'orario di lavoro settimanale.

6) Dipendenza funzionale

Il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai Dirigenti Comunali o loro collaboratori che siano preposti alla struttura cui il lavoratore risulta assegnato.

Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di comparto.

7) Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 17h orizz settimanali. Part time al 50%.

8) Cause di risoluzione

Il presente contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti rilasciati dal Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica; qualora risultassero condanne per fatti tali da destare preoccupazione ed allarme sociale e da configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse al profilo professionale di educatore supplente asili nido, l'Amministrazione si riserva di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso.

Anche nel caso in cui si constatasse la falsità delle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dal lavoratore, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.

La risoluzione del rapporto di lavoro per i suddetti motivi comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Fermo restando che il rapporto di lavoro si risolve automaticamente senza diritto al preavviso alla scadenza indicata nel presente contratto, per quanto non qui espressamente previsto si fa riferimento al C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali, alle norme ancora in vigore dei predetti contratti collettivi nazionali, alle norme del D. Lgs 368/01, alle norme del D.Lgs. 165/01, alle norme del Codice Civile (Libro V, titolo II, Capo I, Sez. III).

Inoltre poiché l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre il/la dipendente a visita di idoneità alle mansioni, il contratto di lavoro si risolve automaticamente nel caso di esito negativo di tale visita.

In caso di recesso per dimissioni volontarie, ai sensi dei vigenti CCNL, il dipendente è tenuto ad un preavviso di un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 gg. contrattualmente stabilito, con il limite massimo di 30 giorni di preavviso. In mancanza di preavviso, il dipendente è tenuto a corrispondere un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, che l'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

A tal fine la lettera di presentazione delle dimissioni volontarie deve essere protocollata dal Servizio di appartenenza ed essere recapitata tempestivamente all'ufficio competente della Divisione Servizi Educativi.

Il lavoratore, reclutato attraverso specifica graduatoria per l'assunzione a tempo determinato, resterà sospeso da ulteriori assunzioni per tutto il rimanente anno scolastico sino al 31 agosto.

9) Clausole finali

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al presente contratto può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.


Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alla disciplina prevista per le assunzioni a tempo determinato del contratto collettivo nazionale del Comparto Regioni - Autonomie Locali ed alla vigente normativa legislativa e regolamentare.

10) Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 10).


Il contraente dichiara di aver preso visione, di approvare e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel presente contratto.

Li 02/07/2007

IL DIRIGENTE



IL CONTRAENTE



CITTÀ DI TORINO

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:

- il Comune di Torino, nella persona del dirigente comunale competente (Dr. Aldo GARBARINI nato a Torino il 22.04.1954 oppure in sua assenza nella persona del Dr. Giancarlo Dalmasso nato a Torino il 12.11.1941), che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale N. 060189/D7/ASE del 19 luglio 2006 (mecc. 200605556/07) esecutiva dal 27 luglio 2006 e della determinazione dirigenziale N. 060212/D7/ASE del 28 luglio 2006 (mecc. 0605855/007) esecutiva dal 3 agosto 2006 e della determinazione dirigenziale N. 060306/D7/ASE del 2 novembre 2006 (mecc. 0608102/007) esecutiva dal 3 novembre 2006.
- il sig./la sig.ra **ROSELLI GENEROSA**
nato/a a **GRUMO APPULA (BA)** il **11/08/76**
residente a **TORITTO (BA)** in **P.TTA GUARESCHI, 6**

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il Comune di Torino assume a tempo determinato alle proprie dipendenze il sig./la sig.ra sopra indicato/a con supplenza temporanea a decorrere dalla data del 07/11/06 e fino al rientro della titolare CECCHIN MARIA CHIARA e comunque non oltre il 22 dicembre 2006.

Il rapporto di lavoro si perfeziona unicamente con la presa di servizio del dipendente salvo i casi previsti dagli artt. 16, 17 e 32 D. Lgs. 151/01.

Il/la dipendente viene assunto/a ai sensi del D. Lgs. 368/01.

2) Categoria e profilo professionale

Il/la dipendente viene assunto/a nella categoria C1, profilo professionale di educatore asilo nido con mansioni di carattere educativo didattico (cfr. art.19 regolamento comunale nidi d'infanzia).

Si applica l'art. 52 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165.

3) Assegnazione

Il dipendente viene assegnato alla Divisione Servizi Educativi, con sede attuale in Torino, Via Bazzi 4, che indicherà la sede di lavoro, riservandosi di effettuare successivi trasferimenti anche temporanei presso altre strutture, secondo le proprie esigenze organizzative o gestionali.

4) Periodo di prova

Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova pari a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per i periodi di durata superiore. Durante il predetto periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera al momento della comunicazione agli uffici competenti della Divisione Servizi Educativi o dal giorno successivo alla comunicazione al dipendente.

Il mancato superamento del periodo di prova comporta il deponnamento dalla graduatoria.

5) Trattamento economico

Il trattamento economico è costituito:

- dallo stipendio tabellare base pari a Euro 17.603,75 lorde annue ai sensi dei vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
- dall'indennità di comparto nella misura prevista dalla legislazione vigente;
- dai ratei di tredicesima mensilità maturati.

Oltre a tale trattamento economico la retribuzione può essere costituita da eventuali altri compensi, indennità e benefici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il lavoratore, in base al servizio prestato, matura il diritto al Trattamento di Fine Rapporto, che sarà corrisposto dagli Istituti di Previdenza.

In caso di conferimento di supplenze in part-time, il trattamento economico sarà proporzionato all'orario di lavoro settimanale.

6) Dipendenza funzionale

Il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai Dirigenti Comunali o loro collaboratori che siano preposti alla struttura cui il lavoratore risulta assegnato.

Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di comparto.

7) Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 17h orizz settimanali (di cui 2 di monte ore). Part time al 50%.

3) Cause di risoluzione

Il presente contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti rilasciati dal Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica; qualora risultassero condanne per fatti tali da destare preoccupazione ed allarme sociale e da configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse al profilo professionale di educatore supplente asili nido, l'Amministrazione si riserva di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso.

Anche nel caso in cui si constatasse la falsità delle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dal lavoratore, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.

La risoluzione del rapporto di lavoro per i suddetti motivi comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Fermo restando che il rapporto di lavoro si risolve automaticamente senza diritto al preavviso alla scadenza indicata nel presente contratto, per quanto non qui espressamente previsto si fa riferimento al C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali, alle norme ancora in vigore dei predetti contratti collettivi nazionali, alle norme del D. Lgs 368/01, alle norme del D.Lgs. 165/01, alle norme del Codice Civile (Libro V, titolo II, Capo I, Sez. III).

Inoltre poiché l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre il/la dipendente a visita di idoneità alle mansioni, il contratto di lavoro si risolve automaticamente nel caso di esito negativo di tale visita.

In caso di recesso per dimissioni volontarie, ai sensi dei vigenti CCNL, il dipendente è tenuto ad un preavviso di un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 gg. contrattualmente stabilito, con il limite massimo di 30 giorni di preavviso. In mancanza di preavviso, il dipendente è tenuto a corrispondere un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, che l'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

A tal fine la lettera di presentazione delle dimissioni volontarie deve essere protocollata dal Servizio di appartenenza ed essere recapitata tempestivamente all'ufficio competente della Divisione Servizi Educativi.

Il lavoratore, reclutato attraverso specifica graduatoria per l'assunzione a tempo determinato, resterà sospeso da ulteriori assunzioni per tutto il rimanente anno scolastico sino al 31 agosto.

9) Clausole finali

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al presente contratto può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.


Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alla disciplina prevista per le assunzioni a tempo determinato del contratto collettivo nazionale del Comparto Regioni - Autonomie Locali ed alla vigente normativa legislativa e regolamentare.

10) Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 10).

Il contraente dichiara di aver preso visione, di approvare e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel presente contratto.

Li 07/11/06

IL DIRIGENTE 

IL CONTRAENTE 

CITTÀ DI TORINO

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:

- il Comune di Torino, nella persona del dirigente comunale competente (Dr. **Giuseppe NOTA** nato a **Moncalieri (TO)** il **20.02.1956** oppure in sua assenza nella persona del Dr. **Aldo GARBARINI** nato a **Torino** il **22.04.1954**), che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale N. 165/D7/ASE del 20 luglio 2007 (mecc. 200704986/007) esecutiva dal 22 agosto 2007 e N. 070225/D7/ASE del 26 settembre 2007 (mecc. 200706250/007) esecutiva dal 27 settembre 2007 e N. 070232/D7/ASE del 28 settembre 2007 (mecc. 0706325/007) esecutiva dal 2 ottobre 2007.
- il sig./la sig.ra **ROSELLI GENEROSA**
nato/a a **GRUMO APPULA (BA)** il **11/08/1976**
residente a **TORINO** in **VIA MASSENA 85**

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il Comune di Torino assume a tempo determinato alle proprie dipendenze il sig./la sig.ra sopra indicato/a con supplenza temporanea a decorrere dalla data del 05/10/2007 e fino al rientro della titolare **NEGRO LAURA MARIA GABRIELLA** e comunque non oltre il 21 dicembre 2007.

Il rapporto di lavoro si perfeziona unicamente con la presa di servizio del dipendente salvo i casi previsti dagli artt. 16, 17 e 32 D. Lgs. 151/01.

Il/la dipendente viene assunto/a ai sensi del D. Lgs. 368/01.

2) Categoria e profilo professionale

Il/la dipendente viene assunto/a nella categoria C1, profilo professionale di educatore asilo nido con mansioni di carattere educativo didattico (cfr. art. 19 regolamento comunale nidi d'infanzia).

Si applica l'art. 52 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165.

3) Assegnazione

Il dipendente viene assegnato alla Divisione Servizi Educativi, con sede attuale in Torino, Via Bazzi 4, che indicherà la sede di lavoro, riservandosi di effettuare successivi trasferimenti anche temporanei presso altre strutture, secondo le proprie esigenze organizzative o gestionali.

4) Periodo di prova

Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova pari a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per i periodi di durata superiore. Durante il predetto periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera al momento della comunicazione agli uffici competenti della Divisione Servizi Educativi o dal giorno successivo alla comunicazione al dipendente.

Il mancato superamento del periodo di prova comporta il deponamento dalla graduatoria.

5) Trattamento economico

Il trattamento economico è costituito:

- dallo stipendio tabellare base pari a Euro 17.603,75 lorde annue ai sensi dei vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali;
- dall'indennità di comparto nella misura prevista dalla legislazione vigente;
- dai ratei di tredicesima mensilità maturati.

Oltre a tale trattamento economico la retribuzione può essere costituita da eventuali altri compensi, indennità e benefici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il lavoratore, in base al servizio prestato, matura il diritto al Trattamento di Fine Rapporto, che sarà corrisposto dagli Istituti di Previdenza.

In caso di conferimento di supplenze in part-time, il trattamento economico sarà proporzionato all'orario di lavoro settimanale.

6) Dipendenza funzionale

Il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai Dirigenti Comunali o loro collaboratori che siano preposti alla struttura cui il lavoratore risulta assegnato.

Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di comparto.

7) Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 17h orizz settimanali(di cui 2 di monte ore). Part time al 50%.

8) Cause di risoluzione

Il presente contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti rilasciati dal Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica; qualora risultassero condanne per fatti tali da destare preoccupazione ed allarme sociale e da configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse al profilo professionale di educatore supplente asili nido, l'Amministrazione si riserva di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso.

Anche nel caso in cui si constatasse la falsità delle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dal lavoratore, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.

La risoluzione del rapporto di lavoro per i suddetti motivi comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Fermo restando che il rapporto di lavoro si risolve automaticamente senza diritto al preavviso alla scadenza indicata nel presente contratto, per quanto non qui espressamente previsto si fa riferimento al C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali, alle norme ancora in vigore dei predetti contratti collettivi nazionali, alle norme del D. Lgs 368/01, alle norme del D.Lgs. 165/01, alle norme del Codice Civile (Libro V, titolo II, Capo I, Sez. III).

Inoltre poiché l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre il/la dipendente a visita di idoneità alle mansioni, il contratto di lavoro si risolve automaticamente nel caso di esito negativo di tale visita.

In caso di recesso per dimissioni volontarie, ai sensi dei vigenti CCNL, il dipendente è tenuto ad un preavviso di un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 gg. contrattualmente stabilito, con il limite massimo di 30 giorni di preavviso. In mancanza di preavviso, il dipendente è tenuto a corrispondere un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, che l'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

A tal fine la lettera di presentazione delle dimissioni volontarie deve essere protocollata dal Servizio di appartenenza ed essere recapitata tempestivamente all'ufficio competente della Divisione Servizi Educativi.

Il lavoratore, reclutato attraverso specifica graduatoria per l'assunzione a tempo determinato, resterà sospeso da ulteriori assunzioni per tutto il rimanente anno scolastico sino al 31 agosto.

9) Clausole finali

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al presente contratto può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alla disciplina prevista per le assunzioni a tempo determinato del contratto collettivo nazionale del Comparto Regioni - Autonomie Locali ed alla vigente normativa legislativa e regolamentare.

10) Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 10).

Il contraente dichiara di aver preso visione, di approvare e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel presente contratto.

Li 05/10/2007

IL DIRIGENTE


IL CONTRAENTE.....


CITTA' DI TORINO

Servizio __SERVIZI EDUCATIVI Ufficio Educatori Asili Nido

telefono 01101127455

**Situazione Ferie, G.R. e Permessi
relativa all'anno 2020**

del/della dipendente _____ **ROSELLI GENEROSA** _____


trasferito/a presso altro Ente dal ___ **01/07/2020** _____

tempo pieno **X**

part-time

	SPETTANTI	FRUITI
FERIE RESIDUE ANNO 2019	Giorni 0	Giorni 0
FERIE	Giorni 13	Giorni 0
RECUPERO FESTIVITA' SOPPRESSE	Giorni 2	Giorni 2
PERMESSI	Ore 7,27	Ore 0
RECUPERO ORE STRAORDINARIE	Ore 4,00	Ore 0
ALTRO: PERMESSO A RECUPERO	Ore 17,54	Ore 0
ALTRO: ORE SSEMBLEA SINDACALE	Ore 5,58	Ore 7,00

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	Generosa Roselli
Indirizzo	Via Caduti Del Lavoro, 10 Domicilio: Via P. Tommaso, 14 bis
Telefono	3496475277
E-mail	genniros@libero.it
Nazionalità	italiana
Data di nascita	11/08/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA

- **Date (da – a)**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 28/12/2018 a TEMPO INDETERMINATO
Comune Torino Pizza Palazzo di Città, 1
Pubblica Amministrazione
Educatrice asilo nido via P. Tommaso, 25
- **Date (da – a)**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 27/09/2018 al 21/12/2018
Comune Bari Sett. Educativo - Via Venezia, 41 BARI
Pubblica Amministrazione
Educatrice asilo nido (Le Ali di Michela – Enzitetto)
- **Date (da – a)**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 12/12/2017 al 19/05/2018
Comune Bari Sett. Educativo - Via Venezia, 41 BARI
Pubblica Amministrazione
Educatrice asilo nido (Le Ali di Michela – Enzitetto)
- **Date (da – a)**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 04/07/2017 al 31/07/2017
Cooperativa Occupazione e Solidarietà Bari
Cooperativa Sociale
Educatrice asilo nido Comune Bari (Via Villari, 15)
- **Date (da – a)**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 18/05/2017 al 30/06/2017
Comune Bari Sett. Educativo – Via Venezia, 41 BARI
Pubblica Amministrazione
Educatrice asilo nido (AN8 Via Carabellese, 6)

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 19/04/2017 al 21/04/2017
Comune Bari Sett. Educativo – Via Venezia,41 BARI
 Pubblica Amministrazione
 Educatrice asilo nido (La Tana del Ghiro Via Laforgia)

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 07/04/2017 al 12/04/2017
Comune Bari Sett. Educativo – Via Venezia,41 BARI
 Pubblica Amministrazione
 Educatrice asilo nido (C.so Benedetto Croce, 130)

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 18/01/2017 al 25/03/2017
Comune Bari Sett. Educativo – Via Venezia,41 BARI
 Pubblica Amministrazione
 Educatrice asilo nido (Via Villari, 15)

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 28/11/2016 al 07/12/2016
Comune Bari Sett. Educativo – Via Venezia, 41 BARI
 Pubblica Amministrazione
 Educatrice asilo nido (AN8 Via Carabellese, 6)

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore

Dal 20/06/2016 al 31/10/2016
 Comunità per minori dell'area penale "Chiccolino" Bari
Cooperativa Soc. "Occupazione e Solidarietà" Via Papalia, 5 Bari.
 Educatrice professionale Cat. D

- Tipo di impiego

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 27/01/2014 al 31/07/2014
Comune Montignoso Sett. Educativo - Via Fondaccio,16 Montignoso (MS).
 Pubblica Amministrazione
 Educatrice asilo nido

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 13/09/2013 al 26/01/2014
Comune Torino Sett. Educativo – Via Bazzi, 4 Torino
 Pubblica Amministrazione
 Educatrice asilo nido

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 20/05/2013 al 29/06/2013
Comune Viareggio Sett. Educativo – P.zza Nieri,1 Viareggio (LU)
 Pubblica Amministrazione
 Educatrice asilo nido

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 04/04/2013 al 18/04/2013
Comune Viareggio Sett. Educativo – P.zza Nieri, 1 Viareggio (LU)
 Pubblica Amministrazione
 Educatrice asilo nido

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 13/09/2011 al 29/06/2012
Comune Torino Sett. Educativo – Via Bazzi, 4 Torino
 Pubblica Amministrazione
 Educatrice asilo nido

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 08/09/2010 al 08/03/2011
Comune Torino Sett. Educativo – Via Bazzi, 4 Torino
 Pubblica Amministrazione
 Educatrice asilo nido

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 14/09/2009 al 31/03/2010
Comune Torino Sett. Educativo – Via Bazzi, 4 Torino
 Pubblica Amministrazione
 Educatrice asilo nido

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 27/07/2009 al 07/08/2009 e dal 17/08/2009 al 28/08/2009
Comune Torino Sett. Educativo – Via Bazzi, 4 Torino
 Pubblica Amministrazione
 Educatrice asilo nido

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 01/07/2009 al 10/07/2009 e dal 13/07/2009 al 24/07/2009
Comune Torino Sett. Educativo – Via Bazzi, 4 Torino
 Pubblica Amministrazione
 Educatrice asilo nido

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 15/09/2008 al 30/06/2009
Comune Torino Sett. Educativo – Via Bazzi, 4 Torino
 Pubblica Amministrazione
 Educatrice asilo nido

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 14/04/2008 al 16/05/2008
Comune Torino Sett. Educativo – Via Bazzi, 4 Torino
 Pubblica Amministrazione
 Educatrice asilo nido

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 10/01/2008 al 19/03/2008 e dal 26/03/2008 al 11/04/2008
Comune Torino Sett. Educativo – Via Bazzi, 4 Torino
 Pubblica Amministrazione
 Educatrice asilo nido

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 05/10/2007 al 21/12/2007
Comune Torino Sett. Educativo – Via Bazzi, 4 Torino
 Pubblica Amministrazione
 Educatrice asilo nido

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 02/07/2007 al 13/07/2007
Comune Torino Sett. Educativo – Via Bazzi, 4 Torino
 Pubblica Amministrazione
 Educatrice asilo nido

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 17/01/2007 al 29/06/2007
Comune Torino Sett. Educativo – Via Bazzi, 4 Torino
 Pubblica Amministrazione
 Educatrice asilo nido

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 07/11/2006 al 22/12/2006
Comune Torino Sett. Educativo – Via Bazzi, 4 Torino
 Pubblica Amministrazione
 Educatrice asilo nido

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 05/06/2006 al 30/06/2006
Comune Torino Sett. Educativo – Via Bazzi, 4 Torino
 Pubblica Amministrazione
 Educatrice asilo nido

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 20/03/2006 al 12/04/2006
Comune Torino Sett. Educativo – Via Bazzi, 4 Torino
 Pubblica Amministrazione
 Educatrice asilo nido

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Dal 04/01/2004 al 20/03/2006
D.O.C. Società Cooperativa Sociale Via Assietta, 16/B
 Torino
 Cooperativa Sociale (Turismo e Servizi Educativi)
 Responsabile segreteria

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Dal 24/07/2003 al 08/09/2003
D.O.C. Società Cooperativa Sociale – Via Assietta,
 16/B Torino
 Cooperativa Sociale (Turismo e servizi educativi) Sede
 lavoro: Forni Avoltri (UD)
 Responsabile reception

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore

Dal 23/06/2003 al 23/07/2003
D.O.C. Società Cooperativa Sociale – Via Assietta,
 16/B Torino
 Cooperativa Sociale (Turismo e servizi educativi) Sede
 Lavoro: Forni Avoltri (UD)
 Animatrice/educatrice soggiorno vacanza per bambini

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Date (da – a)

- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

- **Date (da – a)**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Dal 01/02/2003 al 15/06/2003

Cooperativa Animazione Valdocco S.c.r.l. – Via Le Chiuse, 56 Torino
Cooperativa Sociale – Sede lavoro: Comunità Alloggio per disabili “Berruto” Chieri (TO)
Educatrice professionale

Dal 01/09/2002 al 31/12/2002

Associazione G.R.A.F.F.A. Onlus Centro Antiviolenza donne – Via Papa Paolo VI, 11 Bari
Associazione Onlus
Educatrice professionale

Dal 26/06/2002 al 26/07/2002

Cooperativa Sociale D.O.C. S.c.r.l. – Corso Re Umberto,84 Torino
Cooperativa Sociale – Sede lavoro: Forni Avoltri (UD)
Educatrice/animatrice soggiorno vacanza per bambini

Dal 02/01/2001 al 30/06/2001

Comune Toritto (BA) – Via Municipio,11 Toritto (BA)
Pubblica Amministrazione
Messo Notificatore
Notifica accertamenti I.C.I.

Dal 30/09/1999 al 30/06/2000

Università Degli Studi di Bari – Palazzo Ateneo – P.zza Umberto I, 1 Bari
Pubblica amministrazione (Part time studenti)
Segretaria presso uffici amministrativi

Dal 30/09/1998 al 30/06/1999

Università Degli Studi di Bari – Archivio Facoltà Giurisprudenza – P.zza Cesare Battista, 1 Bari
Pubblica amministrazione (Part time studenti)
Segretaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- **Date (da – a)**
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

16/10/2019
MUBA MUSEO DEI BAMBINI MILANO
"Storie di oggetti naturali" Guerra e Sturloni

- **Date (da – a)**
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

07 Maggio 2018
Dipartimento di Studi Umanistici Dell'Università di Foggia – Via Arpi, 176 Foggia
"La Modernità di Maria Montessori per una pedagogia della crescita" Laboratorio "Movimento consapevole sull'onda del respiro" a cura di Francesca Tarquinio

- Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

- **Date (da – a)**
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

07 – 09 – 10 – 11 – 12 Ottobre 2017
Cooperativa Solidarietà, CCSN, Università Degli Studi di Bari, ASL BA, ANCI PUGLIA; Regione Puglia
40 ore di Corso mirato all'acquisizione dei requisiti didattici propedeutici per il conseguimento della Certificazione RBT

- Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

- **Date (da – a)**
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita

11 – 12 Novembre 2016
Dr. Antonucci Autism Biomedical Treatment e "Oltre il silenzio" ONLUS
Convegno "Epidemia Autismo: dalle sue origini ambientali alle possibili cure"
Attestato di partecipazione

- **Date (da – a)**
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

03 ottobre 2016
Cooperativa Sociale "Occupazione e Solidarietà"
– Via Papalia, 5 Bari, Comune Bari, Ministero Giustizia, Regione Puglia

- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Workshop "A un passo dalla libertà" Idee, condivisione e sperimentazione educativa e sostegno del cambiamento dei giovani nel procedimento penale minorile

- Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

- **Date (da – a)**
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita

18 Agosto 2015
Concorso Pubblico – Comune Torino

educatore asilo nido cat. C1

idonea non vincitrice – posizione graduatoria: 60

- **Date (da – a)**
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita

18 – 19 Maggio 2013

**Libreria “CENTOSTORIE” – Via Delle Rose, 24
 Roma**

Corso di formazione per aspiranti librai “Aprire una libreria per bambini”

Attestato partecipazione

- **Date (da – a)**
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Settembre – dicembre 2007

**Corso di formazione per volontari ABIO
 (Associazione per il bambino in Ospedale)**

Aspetti igienico – sanitari – comportamentali per una maggiore sicurezza del bambino ospedalizzato e del volontario; il gioco in ospedale: importanza del gioco in ospedale e tecniche ludiche.

Attestato di volontario ospedale pediatrico Regina Margherita Torino

- Qualifica conseguita

- **Date (da – a)**
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Maggio 2002

**Associazione G.I.R.A.F.F.A Bari, Ministero
 Grazia e Giustizia, Dipartimento
 Dell'Amministrazione Penitenziaria – Bari**

Corso di formazione S.P.E.R.A.R.E. : sperimentare percorsi ed esperienze rivolte a rimuovere esclusione.

Attestato di partecipazione

- Qualifica conseguita

- **Date (da – a)**
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

12 Marzo 2002

Università Degli Studi Di Bari

Tesi in Storia della Pedagogia “ Il valore formativo del linguaggio grafico – pittorico nell'età prescolare”

Laurea in Scienze dell'Educazione – Indirizzo
 Educatore professionale extrascolastico”

Votazione: 110/110 e lode

- Qualifica conseguita

- **Date (da – a)**
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita

Giugno 2000

I.R.R.S.A.E. Regione Puglia

Corso di aggiornamento per docenti di scuola materna “I laboratori delle Intelligenze”

Attestato di partecipazione

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita

Maggio 2002
Università Degli Studi di Bari, U.N.I.C.E.F. Bari
 VI Corso Multidisciplinare di "Educazione allo Sviluppo"
 Attestato di partecipazione

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita

Dal 1998 al 2000 (300 ore)
Tirocinio formativo Granteatrino "Casa di Pulcinella" – Arena Della Vittoria Bari
 Partecipazione a progetti educativi e socio – culturali rivolti all'infanzia e a soggetti portatori di handicap
 Attestato tirocinio formativo

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita

13 Luglio 1995
Liceo Classico Statale "Q.O.Flacco" Bari
 Materie umanistiche
 Diploma di maturità classica

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

- Capacità di lettura
- Capacità scrittura
- Capacità di espressione orale

BUONO
 BUONO
 BUONO

SPAGNOLO

- Capacità di lettura
- Capacità scrittura
- Capacità di espressione orale

SCOLASTICO
 SCOLASTICO
 SCOLASTICO

CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE
 Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

WORD, EXCEL: buona conoscenza
 FILE MAKER (data base per windows): discreta conoscenza
 INTERNET E POSTA ELETTRONICA: buona conoscenza

PATENTE O PATENTI

TIPO B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 Giugno 2003

21/02/2020

Chelvatore Pirella

Stampa del 16/07/2020 10.37.15

1

~~COMUNE DI TORINO~~
RILEVAZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2020

BADGE: 2546642

~~ROSELLI~~ ~~GENEROZA~~

MATRICOLA: 2546642

GG	Timbrature	Giustificativi	Ore lav.	Eccedenze In Fance				Orario	Turno
				1	2	3	4		
lu 01		GG:PAD	06.00					EDUN	
ma 02								901	
me 03		GG:SNMJ	06.00					EDUN	
gi 04		GG:SNMJ	06.00					EDUN	
ve 05		GG:SNMJ	06.00					EDUN	
sa 06								900	
do 07								901	
lu 08		GG:SNMJ	06.00					EDUN	
ma 09		GG:SNMJ	06.00					EDUN	
me 10		GG:SNMJ	06.00					EDUN	

ve 26	GG:SWMJ	06.00	EDUN
sa 27			900
do*28			901
lu 29	GG:SWMJ	06.00	EDUN
ma 30	GG:SWMJ	06.00	EDUN
		120.00	

Debito mensile	120.00	Ore rese	120.00	Saldo mese	00.00		
Assenze			del mese	Competenze	Fruito	Residuo	
E02 (H) SERVIZIO ESTERNO A (H)			02.00			13	
F01 (G) FERIE ANNO IN CORSO (G)			0			0	
F03 (G) GIORNATE DI RIPOSO (G)			1			07.27	
M11A (H) PERMESSI ART.35 CCN (H)			00.00	07.27	00.00	07.27	
P01 (H) PERMESSO PERSONALE (H)			00.00	07.27	00.00	17.54	
P02 (H) PERMESSO BREVE DA (H)			00.00	17.54	00.00	-01.02	
P06 (H) ASSEMBLEA SINDACALE (H)			00.00	05.58	07.00	9999.00	
P380 (H) ART.10 CODE NAZ. A (H)			00.00	9999.00	00.00	04.00	
R01 (H) RECUPERO ORE STRAOR (H)			00.00	04.00	00.00	12	
SWMJ (G) SMART WORKING MESE (G)			19	31	19		